



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 marzo 2021, composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere
Massimo Giuseppe Urso	- Referendario - Relatore

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTI, in particolare, gli artt. 243-*bis* e ss. del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotti dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, con la quale sono state approvate le linee-guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle predette linee-guida;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n.64;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, riguardante le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 85, concernente gli effetti in materia di giustizia contabile derivanti dalle misure urgenti di contrasto dell'emergenza epidemiologica, il cui comma 3, lett. e), consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamenti da remoto, con la previsione che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le *"Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020"*;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, con il quale sono state emanate le *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

VISTO l'art. 26-ter del d.l. n. 104/2020, inserito in sede di conversione con la legge n. 126/2020, il quale ha prorogato il termine del 31 agosto 2020 di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18/2020 fino al *"termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, contenente le *"Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico Ministero"*;

VISTA la deliberazione n. 90 del 30 ottobre 2018, con cui il Consiglio Comunale di Sant'Agata di Militello ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis e segg. del d. lgs. n. 267/2000;

VISTA la successiva deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2019, con cui il Consiglio comunale di Sant'Agata di Militello ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità degli enti locali prot. n. 67155 del 27 luglio 2020, acquisita al prot. C.d.c. n° 5306 del 28 luglio 2020;

VISTA l'ordinanza n. 118 del 14 settembre 2020, con la quale questa Sezione disponeva l'acquisizione di una relazione da parte dell'Ente contenente chiarimenti e documenti, considerato che, da un primo esame condotto dal magistrato istruttore, emergeva, ai fini di una ponderata disamina dei presupposti giuridico-contabili, dei contenuti e della sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché della corretta quantificazione dell'esposizione debitoria e delle modalità di raggiungimento dell'equilibrio complessivo del piano, la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e documentali;

VISTA la nota prot. 34805 del 24.11.2020, prot. C.d.c. n. 7274 del 25.11.2020, con cui il Comune di Sant'Agata di Militello ha trasmesso la relazione richiesta con la citata ordinanza;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore prot. n. 2180 del 17 febbraio 2021, relativa alla conclusione dell'istruttoria sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sant'Agata di Militello;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 21/2021/CONTR, con la quale la Sezione controllo è stata convocata in adunanza in data 9 marzo 2021 per l'esame del piano di riequilibrio suddetto;

VISTA la memoria del 02 marzo 2021, prot. C.d.c. n. 2848 del 03 marzo 2021, trasmessa dal Comune;

UDITI all'adunanza pubblica del 9 marzo 2021 il relatore Ref. Massimo Giuseppe Urso e, in rappresentanza del Comune di Sant'Agata di Militello, il sindaco, dott. Bruno Mancuso, l'assessore dott. Antonio Scurria, il Segretario Comunale dott.ssa Cinzia Chirieleison e il responsabile dei servizi finanziari dott.ssa Giuseppina Smiriglia;

PRESO ATTO delle risultanze della Camera di consiglio del 9 marzo 2021;

ha emesso la seguente deliberazione:

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Sant'Agata di Militello ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, con delibera di Consiglio comunale n. 90 del 30 ottobre 2018 e il medesimo organo di governo dell'Ente ha approvato, con delibera n. 2 del 27 gennaio 2019 (entro i termini di legge), un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (in prosieguo Piano) della durata di venti anni (2019-2038), dal quale emerge, a seguito dell'approfondimento istruttorio condotto dalla Commissione per la stabilità degli enti locali (in prosieguo Commissione), una massa passiva di euro 21.268.826,66.

La Sezione è chiamata ad esaminare i contenuti del Piano, emettendo pronuncia di approvazione o di diniego, ex art. 243 quater, comma 3, del d. lgs. 267/ 2000 (TUEL).

Appare opportuno in premessa richiamare la disciplina legislativa e i principi sanciti dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (in prosieguo SS.RR.) di questa Corte in materia di piani di riequilibrio, al fine di inquadrare il contesto ordinamentale e giurisprudenziale sul tema.

L'art. 243-bis del TUEL, rubricato "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", prevede, al comma 1, che: "I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo".

Il medesimo articolo individua i contenuti obbligatori del Piano, che deve contenere, tra l'altro, "la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio" (comma 6, lett. b) e "l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano” (comma 6, lett. c).

L’art. 243-quater del TUEL attribuisce alla Sezione regionale di controllo di questa Corte la decisione finale sull’approvazione o il diniego del piano, individuando il parametro normativo della “congruenza ai fini del riequilibrio”, previa istruttoria della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell’Interno. In merito al rapporto tra l’istruttoria ministeriale e la decisione magistratuale (profilo di particolare importanza, per i motivi che verranno esposti in prosieguo), come rilevato dalla giurisprudenza e da questa Corte, la commissione ministeriale accerta la conformità del piano alle Linee Guida emanate dalla Sezione delle Autonomie (a cui fa espresso riferimento il citato comma 1 dell’art. 243-quater) ed esprime semplicemente un giudizio di completezza istruttoria e di idoneità del fascicolo a supportare la decisione finale di questa Sezione attraverso un atto consultivo, elaborato all’esito di un procedimento amministrativo, che viene trasmesso alla Corte dei conti a supporto della sua decisione, che sarà fondata su un giudizio di conformità del piano ai parametri legislativi (ordinanza n. 127/2020/PRSP di questa Sezione). Il Collegio richiamerà, pertanto, nel corso dell’esame del Piano, la posizione della Commissione, in particolare in caso di utilizzo delle risultanze emerse dalla relazione finale della medesima.

In merito alla funzione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la giurisprudenza contabile ha chiarito che essa è finalizzata alla salvaguardia del bene pubblico “bilancio” e che il legislatore ha messo a disposizione degli amministratori locali uno strumento straordinario di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario e favorire l’emersione di disavanzi occulti. La caratteristica precipua della procedura è che la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell’ente, sotto la costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l’effettivo raggiungimento del risanamento dell’ente”, in particolare “quando il deficit - da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio - richiede mezzi ulteriori, *extra ordinem* (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)”, in ciò consistendo lo squilibrio definito strutturale dall’art. 243-bis TUEL (Sezione delle Autonomie n.5/2018, approvazione delle Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza).

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario interviene, in sostanza, “in un momento prodromico al dissesto, vale a dire, quando la crisi finanziaria non avendo ancora pregiudicato irreversibilmente gli equilibri di bilancio, risulta tendenzialmente compatibile con un percorso di risanamento ‘interno’ “(SS. RR. n. 40/2020).

Secondo il giudice contabile, il Piano di riequilibrio pluriennale è qualificabile come “un atto generale di programmazione finanziaria pluriennale, la cui valutazione, in termini di sostenibilità e adeguatezza temporale, va modulata con riferimento a parametri di legittimità e regolarità di ‘tipo dinamico’, cioè di confronto tra fattispecie e parametro normativo, finalizzato alla adozione di misure correttive idonee a superare le situazioni di squilibrio ed evitare il dissesto. Pertanto, il giudizio motivato circa la validità e la potenziale efficacia del piano, da cui discende l’approvazione dello stesso, impone di verificare, in primo luogo, la corretta quantificazione del disavanzo da ripianare in base ai principi di veridicità e completezza. La ‘fase ricognitiva’ del piano di riequilibrio, infatti, presuppone il corretto accertamento del dato iniziale del deficit e costituisce il presupposto per la corretta impostazione contabile e giuridica del Piano stesso, rappresentando l’obiettivo, in termini di risorse straordinarie da recuperare, del risanamento. La ‘fase programmatica’, invece, si basa su un giudizio valutativo circa l’idoneità delle misure previste rispetto al fine, consistente nel perseguimento del riequilibrio strutturale dei conti, attraverso azioni indicate dal comune che devono presentarsi idonee al risanamento e coerenti con la situazione economico finanziaria di partenza” (S. R. n. 15/2019).

Sussiste, pertanto, per le Sezioni Riunite di questa Corte “un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra le due fasi, dal momento che l’idoneità delle misure pianificate dipende, innanzitutto da una quantificazione ‘veritiera e corretta’ del deficit economico-finanziario, al quale occorre trovare copertura, nella proiezione temporale prescelta dall’ente, e solo in un secondo momento dalla concreta attuabilità delle stesse. In altri termini, la corretta quantificazione della massa passiva esistente alla data della ricognizione non rappresenta solo un requisito di legittimità del piano, ma un vero e proprio presupposto sostanziale per valutare la congruità ed affidabilità della programmazione finanziaria finalizzata al riequilibrio dei conti” (S. R. n. 15/2019 cit.).

Appare opportuno, altresì, richiamare l’orientamento della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 18/2019 “ha inquadrato le verifiche della Corte dei conti in materia di PRFP nella categoria del controllo di legittimità-regolarità (in ragione dei caratteri di

neutralità e indipendenza del controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, che sono strumentali al rispetto degli 'obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio' (sentenza n. 39/2014)" (SS. RR. n. 18/2019).

Premesso quanto sopra, l'orientamento pacifico della Magistratura contabile è che la situazione finanziaria dell'Ente vada "attualizzata", tenendo conto dell'evoluzione della stessa nei vari esercizi finanziati, soprattutto alla luce dello scarto temporale tra la data di approvazione del Piano da parte dell'Ente e quella di omologazione da parte della Sezione di controllo. Sul punto il Giudice contabile ha più volte affermato che non si può prescindere da una "visione dinamica ed aggiornata" della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente (SS.RR. n. 8/2018), nonché che "le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive" (Sezione delle Autonomie, n. 5/2018 cit.). Infatti, "rispetto alla fase programmatica iniziale, potrebbero, difatti, intervenire variazioni migliorative o peggiorative", che devono essere tenute in considerazione soprattutto nei casi in cui sia intercorso un notevole lasso di tempo tra la fase di pianificazione del risanamento e quella di verifica della sua attendibilità e congruità (SS.RR. n. 31/2019), avendo la pronuncia della Sezione regionale di controllo "valore accertativo della reale situazione finanziaria dell'ente" (SS.RR. n. 2/2020).

In quest'ottica e alla luce delle prescrizioni delle Sezioni Riunite e della Sezione per le Autonomie, il Collegio ha proceduto alla attualizzazione della situazione dell'Ente, attraverso una ordinanza istruttoria, esaminando gli ultimi documenti contabili approvati dall'Ente e verificando il livello di attuazione delle misure individuate dall'Ente nel Piano nel primo anno di attuazione dello stesso (2019).

A livello metodologico occorre precisare che nel merito il Piano è stato esaminato sulla scorta delle Linee Guida della Sezione delle Autonomie, destinate principalmente alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 TUEL, ma che "costituiscono, anche, un supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprese quelle presso le Regioni a statuto speciale" (Sezione Autonomie n. 5/2018 cit.).

È possibile a questo punto, dopo l'ampia premessa, necessaria per inquadrare i principi e i criteri a cui il Collegio si è attenuto, avviare la fase "ricognitiva" del Piano, esaminando la massa passiva quantificata dall'Ente.

RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI FATTORI DI SQUILIBRIO, DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

1.Situazione debitoria - Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

L'ente ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario per rientrare dalla situazione debitoria, così ricostruita sulla scorta di quanto emerso dal Piano e dalla relazione della Commissione ministeriale:

1. Accantonamenti a fondo passività potenziali per contenzioso:	€ 3.254.381,28
2. Debiti fuori bilancio - corrente (art. 243-bis, c. 7, TUEL):	€ 5.147.449,06
3. Debiti fuori bilancio - capitale (art. 243-bis, c. 7, TUEL):	€ 1.005.429,24
4. Disavanzo riaccertamento straordinario residui (quote annuali)	€ 1.802.934,40
5. Recupero disavanzo ordinario (31.12.2018)	€ 3.487.729,03

TOTALE **€ 14.697.923,01**

1. Restituzione anticipazioni di liquidità ante 2015	€ 1.498.939,40
2. Restituzione anticipazioni di liquidità 2015	€ 1.013.088,74
3. Acc.to 2018 su FAL 2015	€ 920.329,94
4. Restituzione fondo di rotazione in 10 anni dal 2020	€ 3.717.900,00
5. Restituzione mutuo in deroga ex art. 243-bis, c. 8, lett. g TUEL	€ 1.227.534,15

TOTALE **€ 21.268.826,66**

Fondamentale risulta la verifica della corretta quantificazione delle passività potenziali, come evidenziato dalla magistratura contabile, per la quale "nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento", in quanto, ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato (Sezione delle Autonomie n. 5/2018 cit.).

L'Ente, nella sezione II del Piano, relativa al risanamento, nella quantificazione della massa debitoria riporta che dall'attività ricognitiva interna sarebbero emerse passività potenziali per complessivi euro 3.254.381,28 "valutati in base al rischio di soccombenza", aggiungendo che

“tali somme sono ancora in fase di definizione e potrebbe non essere necessario procedere al loro finanziamento in tutto o in parte con il Piano” e concludendo che “prudenzialmente trovano, comunque, copertura nell’apposito Fondo per rischi contenzioso”.

Allo scopo di fare emergere eventuali debiti fuori bilancio maturati nelle more della procedura ed eventuali oneri latenti, che aggraverebbero la massa passiva, come richiesto dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2018 cit.), con ordinanza istruttoria è stato chiesto all’Ente di fornire una dettagliata relazione sullo stato del contenzioso passivo in atto pendente, con specificazione, per ciascun giudizio, dell’importo richiesto, del grado presso cui pende e dell’esito per ciascuno dei gradi precedenti e di produrre un relazione sulla congruità del fondo rischi ed oneri, alla luce dell’analisi qualitativa e quantitativa del contenzioso e sulla congruità degli appostamenti delle singole annualità, in relazione alle tempistiche di maturazione del contenzioso.

In sede di riscontro istruttorio, l’Ente si è limitato a confermare l’importo delle passività potenziali, ammontanti a euro 3.254.381,28, “valutate in base al rischio di soccombenza” e ad allegare alcune note degli uffici comunali, che apparivano, tuttavia, *ictu oculi* incomplete. In particolare, con la prima nota del responsabile Area I (prot. 32829 del 05.11.2020), l’Ente si limitava a comunicare che risultavano conclusi n. 25 giudizi, dei quali n. 7 con sentenza favorevole all’Ente e n. 18 con sentenza di condanna, allegando alla medesima nota un elenco di giudizi pendenti che non conteneva alcun riferimento in ordine alla data di avvio dello stesso, alla percentuale di rischio di soccombenza e al possibile anno di conclusione del giudizio e soprattutto confermando l’importo a suo tempo indicato dal medesimo responsabile (euro 1.764.545,00), senza alcuna attualizzazione alla data della relazione. Con la seconda nota del responsabile dell’Area V (prot. 32837 del 05.11.2020), il Comune dichiarava laconicamente che “in riferimento ai debiti potenziali a suo tempo comunicati e inseriti nel piano di riequilibrio, ammontanti complessivamente a € 1.154.757,30, si comunica che i relativi procedimenti sono tutt’ora pendenti”, mentre, con la terza nota del responsabile dell’Area III (prot. 32896 del 06.11.2020), l’Ente, in merito ai due giudizi di competenza dell’ufficio, comunicava la conclusione favorevole di uno, con una riduzione di debiti potenziali per euro 215.523,98.

I Revisori dei conti dell’Ente, nella relazione al rendiconto dell’esercizio 2019, confermano quanto dichiarato dall’Ente nel Piano (e sopra riportato), dichiarando tuttavia che “tali somme sono ancora in fase di definizione”.

Limitando l'esame di tale voce della massa passiva alla valutazione relativa alla corretta quantificazione e rimandando i rilievi in ordine alle misure di copertura e al fondo contenzioso alle apposite sezioni della presente deliberazione, il magistrato istruttore rilevava, in sede di deferimento, che non risultavano chiari i criteri di determinazione di tale voce e soprattutto che la medesima quantificazione non risultava definitiva (in quanto veniva considerata sempre "in fase di definizione") e non aggiornata numericamente ai giudizi conclusi e a quelli verosimilmente sorti successivamente all'adozione del Piano.

Non risultava, altresì, valutato e valorizzato (né era verificabile in assenza dell'attestazione sui rapporti di debito/credito), in sede di calcolo delle passività potenziali, il presunto credito di euro 7.548.403,92, azionato dalla Società d'ambito ATOME 1 S.p.a. in liquidazione con decreto ingiuntivo notificato all'Ente in data 18.05.2020.

Nella citata relazione dell'Ente (inviata a seguito dell'ordinanza istruttoria) si legge che: "Le passività potenziali restano confermate in euro 3.254.381,28, corrispondenti al fondo rischi costituito nella tabella del Piano secondo le annualità nello stesso indicate". In sostanza, il Comune ha previsto l'importo di tali passività potenziali nel prospetto del cronoprogramma del ripiano quale "Accantonamenti a Fondo passività potenziali per contenzioso", prevedendo quote annuali pari ad euro 2.000,00 per gli anni 2019/2021, euro 10.000,00 per gli anni 2022/2024, euro 153.000,00 per gli anni 2025/2026, euro 170.000,00 per gli anni 2017/2029, euro 266.000,00 per gli anni 2030/2037 ed euro 274.381,28 per il 2038, senza prevedere alcunché nella parte accantonata del risultato di amministrazione e soprattutto con una non condivisibile programmazione della copertura che grava sostanzialmente sugli esercizi futuri (di fatto dal 2025), senza alcun aggancio, altresì, a previsioni temporali e di soccombenza legate alla conclusione dei giudizi.

Nella memoria difensiva del 02 marzo 2021 (in prosieguo "memoria difensiva") trasmessa in vista dell'Adunanza, l'Ente actualizza tali passività potenziali in € 2.303.868,34, tenendo conto delle procedure già concluse con esito favorevole all'Ente e allegando un prospetto, dal quale, tuttavia, non era possibile evincere con certezza a quale data fosse stata fatta l'attualizzazione dei giudizi pendenti.

Sul punto, a seguito di specifica domanda del relatore in adunanza, l'assessore comunale dr. Scurria riferisce che il ricorso al piano di riequilibrio finanziario ha comportato una ricognizione di tutte le partite debitorie, tra cui anche dei debiti potenziali e che il calcolo è stato effettuato secondo un criterio di estrema prudenza, nel senso che tutti i debiti

potenziali sono stati calcolati in funzione delle percentuali di soccombenza comunicate dall'Ufficio legale e per quelle che non sono state indicate, è stato calcolato con un grado di soccombenza del 100%. L'Assessore comunale conferma che il dato comunicato è attualizzato e riguarda tutti i debiti potenziali allo stato pendenti. In ordine al mancato inserimento nell'elenco dei giudizi pendenti del contenzioso avviato dall'ATO Me 1 S.p.a., che giustificava un legittimo dubbio circa la data di attualizzazione dell'elenco stesso, il dr. Scurria rappresenta che questo debito non è stato inserito perché si è ritenuto di gestirlo fuori piano con risorse comunali - tenuto conto della bassa percentuale di soccombenza che è stata comunicata dai legali - in tre anni, per circa 750 mila euro, che equivalgono al 10 per cento della somma totalmente richiesta e ribadisce, comunque, che l'Ente ritiene la pretesa creditoria del tutto infondata. A seguito, infine, di precisa domanda del relatore, il dr. Scurria conferma l'inesistenza di altri giudizi non inseriti in elenco, seppur per quanto a conoscenza dello stesso.

In merito a questo punto oggetto di approfondimento, il Collegio osserva, da una parte, che la riduzione dell'importo complessivo delle passività potenziali da euro 3.254.381,28 indicati nel Piano a euro 2.303.868,34 precisati nella memoria difensiva appare sufficientemente giustificata, in quanto fondata sulla eliminazione dei giudizi conclusi favorevolmente per l'Ente nelle more dell'esame del Piano da parte della Commissione ministeriale e di questa Corte, nonché sulla nuova valutazione di due ipotetiche passività:

- contenzioso "Marletta", il cui rischio di soccombenza era stato inizialmente quantificato in € 416.955,52 ed era stato fondato su una richiesta di una impresa del 2017, la quale rivendicava presunte spettanze legate a un appalto del 1990, collaudato nel 2001; non appare irragionevole la valutazione dell'Ente di stralcio di tale passività potenziale, basata sul mancato avvio del giudizio e sulla probabile prescrizione del credito contestato;
- contenzioso con l'Assessorato regionale Agricoltura, il cui rischio di soccombenza era stato inizialmente quantificato in € 452.907,40 ed era stato fondato sull'avvio nel 2016, da parte del predetto Assessorato, di un procedimento amministrativo di revoca di un finanziamento, al quale non è seguito (per come dichiarato dall'Ente) alcun decreto di revoca; non appare, pertanto, irragionevole la valutazione del Comune di

stralcio parziale di tale passività potenziale, conservando solo l'importo del mancato trasferimento della quota di saldo del finanziamento, pari a € 152.907,40.

Occorre, tuttavia, rilevare che se, da un lato, la riduzione di tali passività appare adeguatamente giustificata, dall'altro, nell'ambito della ridimensionata somma di euro 2.303.868,34 ben euro 513.148,55 non sono più da intendere quali passività potenziali ma debiti fuori bilancio già maturati, da riconoscere e finanziare, in quanto n. 18 giudizi si sono conclusi con soccombenza dell'Ente. Ciò comporta che il Comune è tenuto a finanziare tali debiti nel primo esercizio successivo all'emersione degli stessi (pertanto nel corrente anno), fatta salva la possibilità prevista dai commi 6 lett. c) e 7 dell'art. 243-bis del TUEL, i quali prevedono che la rateizzazione è subordinata a un piano concordato con i creditori.

Alla luce di quanto evidenziato, le modalità di copertura di tali passività potenziali, individuate nel prospetto del cronoprogramma quale "Accantonamenti a Fondo passività potenziali per contenzioso" e sopra indicate suscitano perplessità al Collegio, anche perché tale previsione è basata solo sul Piano (e pertanto sui bilanci di previsione futuri), senza prevedere alcunché nella parte accantonata del risultato di amministrazione e soprattutto in assenza di previsioni temporali e di soccombenza legate alla conclusione dei giudizi.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio (in prosieguo DFB), la situazione debitoria dell'Ente è rappresentata dal seguente prospetto:

Articolo 194 TUEL	2016 DFB riconosciuti	2017 DFB riconosciuti	2018 DFB riconosciuti	DFB da riconoscere
lett. A)	132.821,69	564.013,37	10.304,25	2.791.144,54
lett. E)				3.361.733,76
TOTALE	132.821,69	564.013,37	10.304,25	6.152.878,30

In particolare, l'Ente evidenzia in sede istruttoria che tali DFB ancora da riconoscere ammontano a euro 5.147.449,06 quali debiti di parte corrente e a euro 1.005.429,24 quali debiti in conto capitale e nella citata relazione dell'Ente si legge che "la massa debitoria riportata non si riferisce a nuove passività ma agli stessi debiti inseriti nel Piano di riequilibrio".

A seguito della attualizzazione dei DFB effettuata dall'Ente nella memoria difensiva, l'importo complessivo del DFB viene ridotto a euro 6.116.614,42, in virtù degli accordi stipulati con i creditori.

In ordine alle modalità di finanziamento di tali debiti, dall'esame del Piano e della relazione resa dall'Ente in sede di riscontro istruttorio emerge che la copertura di tali debiti sarebbe garantita come segue:

1. per euro 3.759.300,00 nell'anno 2019, con il Fondo di rotazione ex art. 243-ter del TUEL, attualmente concesso per il 50% e non ancora speso; tale somma indicata nella relazione alla Corte non coincide con quella inserita nel prospetto del cronoprogramma dell'Ente (€ 3.759.388,47), né con la somma prevista, come si vedrà, nell'azione 17 (€ 3.717.900,00); sul punto, nella memoria difensiva l'Ente precisa che il Ministero dell'Interno ha concesso la somma di euro 3.759.300,00, mentre la somma di euro 3.759.388,47 rappresenta l'ammontare dei DFB di parte corrente imputato al 2019;
2. per euro 1.005.429,24 (DFB di parte capitale) nel 2019, mediante mutuo in deroga, non ancora concesso; nel prospetto del cronoprogramma dell'Ente è inserita la somma di € 1.261.305,45 quale importo complessivo da restituire in 15 anni, mediante quote annuali di € 84.087,03 (comprensiva di interessi);
3. per euro 1.388.149,06 mediante risorse comunali, anche se nel prospetto del cronoprogramma dell'Ente si fa riferimento a quote annuali di euro 154.228,96 dal 2020 e fino al 2028, per un totale pertanto di euro 1.388.060,64; a seguito della attualizzazione dei DFB effettuata dall'Ente nella memoria difensiva, l'importo gravante sull'Ente viene rideterminato in euro 1.351.885,18.

In sede di deferimento, il magistrato istruttore ha evidenziato che le modalità di ripiano dei DFB presentano le seguenti criticità:

- il Collegio dei revisori dell'Ente rileva, in sede di parere al rendiconto 2019, che il Comune "nel corso del 2019, non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio previsti nel Piano di riequilibrio a causa del mancato accredito entro l'anno del Fondo di rotazione - ex art. 243ter T.U.E.L. - Ad oggi, sono in corso le procedure per il riconoscimento dei debiti a seguito dell'avvenuta erogazione dell'acconto del fondo di rotazione pari ad Euro 1.879.650,00, secondo le emanande direttive della Giunta Municipale. (...) Per il finanziamento di alcuni debiti fuori bilancio l'Ente ha convenuto con diversi creditori accordi di dilazione di pagamento fino a uno, due o più anni, fino ad un massimo di dieci. Molti di tali accordi sono ancora in corso e, comunque, riguarderanno solo la liquidità nel senso che - avendo garantito la

copertura finanziaria nel primo anno di piano - le dilazioni ottenute consentiranno di avere maggiore respiro nella tempistica dei pagamenti con effetti positivi sulla cassa e, quindi, sull'anticipazione di tesoreria"; il Comune, pertanto, appare in ritardo rispetto all'obiettivo, in quanto non ha riconosciuto nell'esercizio 2019 neanche una minima parte di tali debiti, seppur in parte (in particolare per i DFB di parte capitale) per cause non riconducibili all'Ente stesso e cioè alla mancata concessione, come si vedrà, del mutuo in deroga;

- in merito alla verifica se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel Piano trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori (commi 6 lett. c e 7 dell'art. 243-bis del TUEL), l'Ente nella relazione inviata in sede istruttoria non aveva prodotto un prospetto chiaro (corredato dalla necessaria documentazione) al fine di dimostrare di avere convenuto con tutti i creditori tale rateizzazione, in quanto si era limitato a comunicare che nel 2020 "ricevuto l'anticipo del 50% del fondo di rotazione assegnato, la Giunta Municipale con deliberazione n. 56 del 9 luglio 2020 ha approvato ulteriori direttive procedendo, sulla base delle già dichiarate disponibilità transattive, all'approvazione dello schema di avviso pubblico e di istanza da presentarsi all'Ente da parte dei creditori ai fini della definizione degli accordi transattivi dando priorità, fino ad esaurimento dell'anticipo sul fondo di rotazione, agli accordi che comporteranno minori oneri per l'Ente mediante riduzioni e/o abbattimento del credito rispetto a quelli già dichiarati o comunque previsti nelle deliberazioni precedenti, tenendo conto, altresì, dell'ordine cronologico delle istanze presentate dagli aventi diritto a seguito dell'avviso pubblico. A seguito di tale avviso sono state ammesse n. 272 istanze nelle quali ciascun creditore ha richiesto la definizione in via transattiva delle partite creditorie vantate e inserite nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, confermando la dichiarazione di disponibilità alla riduzione/rateizzazione del credito ed alla definizione in via transattiva del credito a suo tempo sottoscritta secondo gli indirizzi stabiliti dall'Ente con le deliberazioni della Giunta n. 127 e n. 131 del 2018 (Allegati 5 e 6) impegnandosi ad un ulteriore abbattimento del credito vantato in misura non inferiore al 5%. L'Ufficio Contenzioso ha già predisposto elenco/graduatoria delle istanze pervenute". Dall'esame della documentazione emergeva, pertanto, che il procedimento di

acquisizione del consenso necessario alla stipula di tali accordi era in corso per il pagamento dei DFB di cui alla somma anticipata a titolo di Fondo di rotazione (50%), in quanto in data 1° novembre 2020 è stato pubblicato l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, ancora da istruire. Sul punto, il Comune aveva trasmesso in modo disorganizzato, senza prospetti sintetici che rendessero intellegibile il quadro degli accordi, una serie di documenti recanti la disponibilità di una parte dei creditori ad accettare la rateizzazione del proprio credito in 2/4/5 annualità (a seconda del valore del credito) per una parte dei debiti diversi da quelli di cui all'art. 194 lett. a) del TUEL o in annualità non concordate e relativi principalmente a DFB in conto capitale di cui al Servizio V e VII. La maggiore criticità, tuttavia, riguardava la situazione relativa agli accordi di cui al debito da rateizzare dal 2020 al 2028 con fondi comunali, verifica particolarmente importante in quanto, in assenza di tali accordi, l'Ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria nel primo esercizio del Piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.

Sul punto l'Ente nella memoria difensiva osserva che:

- l'Ufficio comunale competente in materia di contenzioso ha predisposto l'elenco delle istanze pervenute, pubblicato in data 3 novembre 2020 (allegato alla memoria), rappresentando che parte delle proposte di riconoscimento dei debiti sono state già predisposte e saranno iscritte a breve all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, segnalando che i ritardi sarebbero da imputare ai tempi di erogazione dell'anticipo del fondo di rotazione e alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; il Collegio, pur riconoscendo l'attività svolta, ritiene i ritardi nel riconoscimento dei DFB non giustificabili e invita l'Amministrazione a promuovere una forte accelerazione dei relativi procedimenti amministrativi, al fine di soddisfare tempestivamente le legittime aspettative dei creditori e rispettare la tempistica indicata nel Piano;
- l'elenco dei debiti allegato alla memoria riporta l'indicazione delle istanze di accordo per l'abbattimento degli stessi, in aggiunta alle precedenti riduzioni già contemplate in fase di redazione del piano, con l'indicazione della relativa percentuale, pari ad una somma complessiva da riconoscere (come accennato) di euro 6.116.614,42 anziché di euro 6.152.878,30; l'Ente precisa che "diversi di questi debiti oltre

all'abbattimento dello stesso riportano rateizzazioni in più annualità che non riguarda, comunque, la copertura finanziaria, prevista, in ogni caso, tutta nel primo anno”;

- in ordine al debito coperto con risorse comunali e rateizzato negli anni 2020/2028, l'Ente precisa che si tratta di un DFB derivante dalla sentenza del Tribunale di Patti n. 50/08 (RTI Versaci-Agnello-Lonardi/Comune), di complessivi € 1.764.850,50, che, secondo quanto dichiarato dall'Ente, “è stato rateizzato secondo le manifestazioni di consenso scritto dei creditori come segue e da cui emerge la quota di debiti rateizzati dal 2020 al 2028 secondo il cronoprogramma (€ 154.228,96)” e cioè per euro 376.789,86 nell'ambito della complessiva iniziale copertura del Piano e per euro 1.388.060,64 mediante le rate annuali citate.

Il Collegio prende atto dell'attività posta in essere dall'Ente e del chiarimento fornito in ordine alla presenza di accordi scritti (citati nella memoria) con i creditori vincitori del contenzioso sopra citato; sul punto, tuttavia, l'Ente dovrà aggiornare questa Sezione sullo stato di questa procedura in sede di controllo semestrale sul Piano, provvedendo a ulteriori accantonamenti qualora dovesse emergere il concreto rischio di dovere sostenere esborsi maggiori nelle singole annualità.

In merito al **Risultato di amministrazione e al ripiano del disavanzo di amministrazione**, il Piano quantifica un disavanzo pari a euro 5.290.663,43, che l'Ente prevede di ripianare nei venti anni di durata dello stesso, secondo il seguente cronoprogramma:

NATURA DEL DISAVANZO DI	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B)							
		AMMINISTRAZIONE	ANNO 2019-2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025-2028	ANNO 2029-2031	ANNO 2032-2037
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	3.487.729,03	10.000,00	20.000,00	70.000,00	135.000,00	140.000,00	260.000,00	270.000,00	272.729,03
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.802.934,40	90.146,72	90.146,72	90.146,72	90.146,72	90.146,72	90.146,72	90.146,72	90.146,72
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al	0								
Disavanzo tecnico	0								
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti	0								
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE	5.290.663,43	100.146,72	110.146,72	160.146,72	225.146,72	230.146,72	230.146,72	360.146,72	362.875,75

In ordine alle modalità di ripiano del disavanzo, l'Ente indica nel Piano il dato da pre-consuntivo 2018, pari ad euro - 5.831.543,70, così composto:

- disavanzo da riaccertamento straordinario ancora da recuperare: euro 2.343.814,67; l'Ente prevede di ripianare nel Piano la somma di euro 1.802.934,40, con rate di euro 90.142,72 l'anno, mentre la differenza di euro 540.880,32 sarà coperta dal 2039 al 2044, secondo le specifiche regole di ripiano di tale tipologia di disavanzo;
- in ordine al disavanzo ordinario, pari ad euro 3.487.729,03, l'Ente prevede di recuperarlo secondo le modalità indicate nel prospetto di cui sopra.

Complessivamente, pertanto, l'Ente prevede di recuperare nel Piano euro 5.290.663,43 (5.831.543,70 - 540.880,32).

Nella Relazione sul monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano al 31.12.2019, approvata con delibera di Giunta comunale n. 43 del 2020, l'Ente rappresenta di avere rispettato l'obiettivo posto con il Piano, stante che la parte disponibile negativa E) del risultato di amministrazione è stata, comunque, migliorata rispetto a quella dell'anno precedente, di euro 111.497,71 così come di seguito specificato:

- disavanzo consuntivo 2018 euro 5.826.989,62 (decurtato del disavanzo TARI 2018 di € 129.080,78) = Disavanzo netto 2018 euro 5.697.908,84;

- disavanzo consuntivo 2019 euro 5.612.991,87 (decurtato del disavanzo TARI 2019 di € 26.580,74) = Disavanzo netto 2019 euro 5.586.411,13.

Il disavanzo contabile 2019 sarebbe, pertanto, diminuito rispetto all'anno 2018 di euro 111.497,71 (5.697.908,84 - 5.586.411,13) con evidente recupero della quota annuale di rientro da disavanzo da riaccertamento dei residui di euro 90.146,72 e dell'ulteriore quota di euro 10.000,00, con un differenziale positivo di euro 11.350,99. Il Collegio dei revisori dell'Ente, nella relazione sul rendiconto 2019, conferma i dati dell'Ente.

Sul punto la Commissione ministeriale, per quanto di interesse, ha contestato la sottrazione di euro 129.080,78 di cui al disavanzo derivante dal servizio smaltimento rifiuti, richiamando l'orientamento della Sezione Autonomie in base al quale il disavanzo del PRFP è quello emergente dall'ultimo rendiconto approvato; sul punto l'Ente, nella memoria difensiva, rappresenta il disavanzo derivante dal Piano finanziario dei rifiuti è stato coperto integralmente con tariffa nell'anno successivo.

A seguito di approfondimento istruttorio sul risultato di amministrazione degli ultimi cinque esercizi, emerge il seguente quadro relativo al disavanzo:

	Disavanzo Amm. al 31/12 (Parte disponibile)					Quote stanziare bilancio 2020/2022		
	2015	2016	2017	2018	2019 (ridet. delibera CC n. 62 del 27/11/2020)	Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
<i>Riaccert. Straord.</i>								
	4.323.092,72	4.191.256,96	4.062.807,77	4.118.908,67	5.826.989,62	6.981.938,91		
Var.x/x-1	-131.835,76	-128.449,19	56.100,90	1.708.080,95	1.154.949,29			
Previsioni definitive di competenza	90.146,72	90.146,72	90.146,72	253.048,81	229.227,50	100.146,72	100.146,72	100.146,72

Nella tabella successiva viene sviluppata l'evoluzione della composizione del risultato di amministrazione negli ultimi cinque anni.

	Riaccertamento straordinario 01.01.2015	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Risultato di amministrazione lett. A)	5.504.995,79	5.299.966,62	6.158.115,57	5.756.106,67	6.136.413,62	8.064.823,19
B) accantonata	5.370.039,77	6.360.849,24	7.212.950,49	7.982.906,10	9.495.492,02	13.453.449,63
-FCDE	5.370.039,77	5.831.369,24	6.602.941,21	6.825.415,15	8.454.360,74	11.150.334,61
- FAL			13.009,28	950.952,39	920.329,94	2.258.423,02
					0	
-Partecipate			0	0		
- Contenzioso			0	190.000,00	119.135,34	40.000,00
-altri fondi		529.480,00	597.000,00	16.538,56	1.666,00	4.692,00
C) Parte vincolata	4.458.048,74	2.749.294,82	2.704.196,21	1.718.288,87	2.236.577,76	1.476.160,33
D) Parte destinata agli investimenti		381.079,52	303.776,64	173.820,37	231.333,46	117.152,14
e) Parte disponibile	-4.323.092,72	-4.191.256,96	-4.062.807,77	-4.118.908,67	-5.826.989,62	-6.981.938,91

È opportuno precisare il dato relativo al risultato di amministrazione dell'esercizio 2019.

Con la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 2020, infatti, tale saldo era stato determinato in euro - 5.612.991,87; successivamente, con la delibera di Consiglio n. 62 del 2020, lo stesso è stato rideterminato in euro - 6.981.938,91, avendo l'Ente correttamente inserito nella parte accantonata la quota di FAL relativa alle erogazioni di CDP di euro 1.618.691,18 che era stata utilizzata, ex art. 2, c. 6, D.L. n. 78/2015, ai fini del primo accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione 2015, disposizione che, com'è noto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dal Giudice delle leggi con sentenza n. 4 del 2020. L'Ente, pertanto, in applicazione dell'art. 39-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, ha programmato il ripiano di tale ulteriore disavanzo in rate costanti paramtrate all'anticipazione rimborsata. Sul tema del disavanzo il magistrato istruttore, in sede di deferimento, ha evidenziato i seguenti profili di criticità:

- Come già rilevato nella sezione della presente deliberazione relativa ai DFB e alle passività potenziali, con ordinanza istruttoria è stato chiesto di fornire una dettagliata

relazione sullo stato del contenzioso passivo in atto pendente e di chiarire l'importo e i criteri di quantificazione del relativo fondo; il prospetto che segue evidenzia l'evoluzione del fondo contenzioso:

	2016	2017	2018	2019
Fondo contenzioso	€ 597.000,00	€ 190.000,00	€ 119.135,34,	€ 40.000,00

Come accennato, al punto 8 della relazione alla Corte il Comune conferma che "dall'attività ricognitiva della massa debitoria in fase di Piano sono emerse passività potenziali per complessivi euro 3.254.381,28 valutate in base al rischio di soccombenza. Tali somme trovano copertura nell'apposito fondo rischi contenzioso secondo il cronoprogramma riportato nella tabella di pag. 58 del PRF" e precisa che "l'ulteriore somma di euro 40.000,00 accantonata nel fondo rischi contenzioso è relativa alla quantificazione al 31.12.2019 dell'Ufficio Contenzioso e corrisponde a quanto accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2019. Mentre la somma di euro 121.153,34 rappresenta la somma accantonata al 31.12.2018 compresa la somma prevista quale quota annua fondo rischi potenziali".

Suscitava perplessità, altresì, la scelta del Comune, il quale aveva omesso di accantonare nei fondi prudenziali del risultato di amministrazione (Fondo Rischi) l'importo delle passività potenziali, inserendo tale voce passiva in un "Fondo rischi contenzioso" previsto in seno al Piano, come d'altronde evidenziato anche dalla Commissione ministeriale.

Non si comprendeva, altresì, sulla base di quale valutazione l'Ente fosse giunto alla quantificazione dell'importo di euro 40.000,00, quale somma da accantonare nel fondo contenzioso del risultato di amministrazione 2019, considerato che nel riscontro istruttorio il Comune si limitava a richiamare l'importo totale del contenzioso pendente quantificato in sede di predisposizione del Piano. Risultava, ancora, poco credibile anche l'accantonamento nella voce "altri accantonamenti", che non teneva conto delle ulteriori passività potenziali, come quella di cui al nuovo contenzioso instaurato dalla Società d'ambito ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, emerso nella sua evidenza giudiziaria nell'esercizio 2020, ma verosimilmente noto all'Ente molto prima. In conclusione sul punto, alla luce delle risultanze istruttorie, il

Comune non sembrava aver costituito un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del Piano, come previsto dall'art. 167, c. 3, del TUEL e richiamato nelle citate Linee Guida della Sezione Autonomie.

- Sempre in sede di deferimento, come verrà esaminato meglio nella sezione della presente relazione relativa alla situazione finanziaria dell'Ente, si evidenziava che il fondo perdite società partecipate risulta pari a zero.
- Infine il magistrato istruttore rappresentava che non appariva conforme a quanto sancito dalla giurisprudenza contabile la ripartizione del peso contabile del ripiano del disavanzo ordinario secondo le modalità scelte dall'Ente, il quale prevedeva somme irrisorie nei primi anni (2019/2021: euro 10.000,00; 2022: euro 20.000,00; 2023: euro 70.000,00) per arrivare alla fine a euro 272.729,03 l'ultimo anno, come d'altronde già evidenziato in sede di esame delle modalità di copertura delle passività potenziali.

Il Comune, tuttavia, con la memoria difensiva forniva approfonditi chiarimenti, che si ritiene opportuno riportare:

- *“L'intero accantonamento al 31/12/2018, con conseguente determinazione del disavanzo, rappresenta una soluzione senza dubbio utile a consentire l'integrale finanziamento delle spese che potrebbero sorgere a seguito della conclusione dei vari giudizi in essere”, richiamando tuttavia quanto disposto dall'art. 1, commi 897-898, della legge n. 145/2018 e aggiungendo che “al fondo rischi e passività potenziali previsto nel Piano secondo la soluzione adottata dall'ente, che, si ribadisce, essere ininfluente ai fini dell'equilibrio del Piano, si è aggiunto annualmente un ulteriore accantonamento al fondo contenzioso effettuato nel risultato di amministrazione pari ad Euro 119.135,34 al 31.12.2018 e ad Euro 40.000,00 al 31.12.2019, per sostenere l'ente nel caso di passività superiori alla quota inserita nel Piano per accantonamenti passività potenziali”;*
- Per quanto attiene il contenzioso con la Società d'ambito ATO ME1 S.p.a. in liquidazione, l'Ente precisa che *“lo stesso è stato avviato dalla Società d'ambito successivamente all'approvazione del piano di riequilibrio (deliberazione consiliare n. 2 del 27.01.2019)... Con riguardo all'ATO ME1 S.p.a. in liquidazione, la situazione debiti/crediti risultava cristallizzata secondo quanto contenuto nella deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 05.12.2014 (Allegato n. 3), dalla quale scaturiva, tra l'altro, un credito non contestato a favore del Comune di Sant'Agata di Militello pari*

ad € 1.206.253,34 da poter opporre in compensazione volontaria o giudiziale ai sensi degli artt. 1241 e segg., con debiti di pari importo per servizi resi dalla società d'ambito. A fronte di tali servizi sono regolarmente iscritte nei residui passivi somme per complessivi € 1.206.253,34 che, pertanto, non richiedevano alcun accantonamento nel risultato di amministrazione 2019 né dovevano essere inserite tra i debiti di piano essendo presenti nelle scritture contabili tra i residui passivi mantenuti....Occorre, altresì, riferire che il Comune di Sant'Agata di Militello ha formulato opposizione al Decreto Ingiuntivo e con provvedimento del 12.01.2021, reso nell'instaurato giudizio R.G. n. 7706/2020, il Tribunale di Palermo, Sezione V Civile Specializzata in materia di impresa, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1813/20. Si aggiunge, inoltre, che in sede di opposizione al D.I. sono stati rilevati consistenti crediti vantati dal Comune di Sant'Agata Militello nei confronti dell'ATO ME1 S.p.a. in liquidazione da porre eventualmente in compensazione. ...In considerazione del sopravvenuto Decreto Ingiuntivo e dell'opposizione formulata dall'Ente, in occasione del Rendiconto della gestione 2020 verrà tenuto conto, necessariamente, del contenzioso in argomento. A tal proposito è stato richiesto ai legali che rappresentano il Comune in giudizio di formulare apposita relazione sul contenzioso, anche al fine di determinare il corretto accantonamento nel risultato di amministrazione per l'esercizio 2020. Secondo i legali incaricati "dalla documentazione versata in atti, a parere degli scriventi procuratori il rischio di soccombenza nel giudizio di opposizione, relativamente all'importo complessivamente ingiunto, è altamente improbabile". In ogni caso "in via cautelativa ed anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio" stimano una probabilità di soccombenza in ragione del 10 per cento (nota legali prot. n. 6704/2021 - Allegato n. 4);

- Infine, per quanto concerne la programmazione negli anni di piano della copertura del fondo passività potenziali, l'Ente rappresenta che "secondo l'ipotesi di risanamento di cui al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato, è stato scelto di dare integrale copertura finanziaria nei primi anni del Piano ai debiti fuori bilancio e alle altre passività che presuppongono un esborso finanziario da parte dell'Ente, rimodulando nelle annualità successive gli oneri di ripiano dei disavanzi e delle altre passività del Piano legate agli accantonamenti, e dunque, secondo quanto sopra illustrato indirettamente riconducibili anch'essi al disavanzo".

In sede di Adunanza la dr.ssa Smiriglia, responsabile del Servizio finanziario, rappresenta che:

- sul ripiano del disavanzo in applicazione dell'articolo 39 ter del d.l. n. 162 del 2019, “il peggioramento del risultato di amministrazione è spalmato in base alla stessa durata delle anticipazioni di liquidità, così come prevede la norma, e quindi la quota di ripiano è esattamente la quota capitale dell'anno di riferimento: nel 2020 sarà di 43.620,39 euro, nel 2021 di 44.593,87, nel 2022 di 45.592,50 e così via, in modo da raggiungere l'anno ultimo di estinzione dell'anticipazione di liquidità, pari a 30 anni. Successivamente la quota è stata finanziata in bilancio, con il parere dei revisori, ed è stato fatto un emendamento al bilancio proprio per inserirla”;
- per quanto riguarda, invece, “i criteri di calcolo dell'accantonamento al fondo contenzioso 2019, insieme al fondo rischi, accantonato da piano, viene effettuato un ulteriore accantonamento, pari a 40 mila euro in questa annualità, dall'Ufficio contenzioso, volto a coadiuvare l'altro accantonamento fatto in sede di piano; a seguito di diverse sentenze sfavorevoli di cui si è avuta conoscenza nell'anno, si procederà ad un ricalcolo e ad un aumento del fondo, in sede di rendiconto 2020”;
- in riferimento ai rapporti di debito/credito con le partecipate, la funzionaria conferma quando dedotto nella memoria, ovvero che le partecipazioni dell'Ente riguardano società o in liquidazione, come l'ATO, o inattive, come l'aeroporto delle Eolie; le uniche società che hanno un'attività, in questo momento, sono quelle obbligatorie per legge, per esempio l'ATI idrico; alla luce di queste evidenze il prospetto del rapporto debito/credito non è stato redatto. Circa l'ATO, invece, la situazione è cristallizzata nella delibera 151, ed è stata inserita l'informativa del rapporto debito/credito con la società, firmata anche dal collegio dei revisori.

Il Collegio ritiene i chiarimenti forniti nella memoria difensiva e in adunanza per la gran parte esaustivi, pur segnalando, quali ulteriori prescrizioni, la necessità di quantificare il fondo contenzioso sulla base di una approfondita e trasparente verifica della situazione del contenzioso pendente, in ottemperanza al principio della prudenza. Non appare, pertanto, accettabile la scelta dell'Ente di escludere dall'elenco del contenzioso pendente il giudizio con l'ATO ME 1 S.p.a. (come qualsiasi altro giudizio) e l'importo derivante dalla quantificazione della percentuale di soccombenza (10%) effettuata dai legali e accettata dal Comune dovrà essere prevista nel fondo in esame.

In merito al fondo rischi partecipate, il Collegio prende atto della risposta della citata rappresentante comunale alla domanda del relatore in adunanza in ordine alla sussistenza, per quanto di sua conoscenza, di pendenze o di debiti che potrebbero maturare, derivanti dalle partecipate, la quale ha riferito che non sono mai stati effettuati accantonamenti proprio perché non sono state rilevate delle perdite nelle società e che l'unica perdita riguarda un importo di circa 4 mila euro, già finanziata dalla società SRR; per ulteriori approfondimenti si rinvia alle considerazioni e alle prescrizioni che verranno effettuate nella sezione della presente deliberazione relativa agli organismi partecipati.

In ordine alle modalità di copertura del disavanzo, il Collegio prende atto delle giustificazioni rappresentate dall'Ente, ma non può che confermare l'orientamento della giurisprudenza contabile, la quale ha chiaramente affermato che il Piano "vincola anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni" (Sezione delle Autonomie n. 16/2012). È auspicabile, pertanto, che l'Ente incrementi la percentuale di recupero del disavanzo nei primi anni del Piano, al fine di aumentare la credibilità dello sforzo di risanamento e di non gravare eccessivamente sulle amministrazioni (e soprattutto sulle generazioni) future, in coerenza con il principio di equità intergenerazionale sancito dalla Corte costituzionale, che ha affermato la necessità che la procedura del predissesto non venga "procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose 'eredità'", al fine di "non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo" (Corte costituzionale, sent. n. 18/2019).

2. SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE.

Nell'ambito della fase ricognitiva assume particolare rilevanza la verifica della situazione finanziaria del Comune, attualizzata ai dati dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (esercizio 2019).

Andamenti di cassa.

Come rappresentato nel prospetto seguente, nel triennio 2017-2019 l'Ente ha fatto ampiamente ricorso all'anticipazione di tesoreria, parzialmente ancora non restituita.

	Rendiconto esercizio 2017	Rendiconto esercizio 2018	Rendiconto esercizio 2019
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)	12.108.305,83	20.604.521,13	15.154.074,35
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V)	12.108.305,83	20.604.521,13	15.154.074,35
Entità anticipazioni non restituite al 31.12	3.770.303,97	1.728.870,18	487.624,10
Entità delle somme maturate per interessi passivi	135.000,00	150.000,00	90.403,44
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile	401.379,91	3.351.100,97	2.616.812,96
Esposizione massima di tesoreria	4.679.836,14	5.317.240,67	1.908.907,61
Giorni di utilizzo delle anticipazioni	365	365	365

Fonte: Relazione Ministeriale integrata con dati estratti dai documenti contabili dell'ente (parere 2018, 2019 e BDPA)

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi 5 esercizi, è la seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Disponibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	2.157.123,84	3.512.371,79	3.770.303,97	1.728.644,91	487.624,10

In merito all'utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL, in sede di risposta istruttoria alla Commissione l'Ente dichiara di avere ricostituito la consistenza delle somme vincolate e conferma di essersi avvalso negli anni della elevazione a 5/12 dell'anticipazione di tesoreria, ex art. 1, c. 618, della legge n. 205/2017 (compreso il 2020), con un notevole incremento dell'esposizione di cassa.

Il Comune ha, altresì, richiesto le anticipazioni di liquidità previste negli anni dal legislatore, riassunte nel seguente prospetto.

PROSPETTO PIANO AMMORTAMENTO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PERIODO al 31.12.2019

N. Anticipazione di liquidità C.D.P. S.p.A.	Importo erogato	Data erogazione	Prima scadenza	Importo rata annua in scadenza	Residuo debito al 31.12.2019	Programmazione 2020/2022					
						Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
						Capitale	Interessi	Capitale	Interessi	Capitale	Interessi
						Cap.99320	Cap.6925	Cap.99320	Cap.9925	Cap.99320	Cap.6925
1 Pos. n. 1617 - 1^ Erogazione anno 2013	280.524,25	03.06.2013	31.05.2014	15.180,23	241.957,21	7.190,80	7.989,43	7.428,24	7.751,99	7.673,52	7.506,71
2 Pos. n. 1617 - 2^ Erogazione anno 2014	280.524,25	05.11.2013	01.02.2015	15.765,50	247.769,57	7.242,23	8.523,27	7.491,36	8.274,14	7.749,06	8.016,44
3 Pos. n. 4385 - Erogazione luglio 2014	403.064,85	11.07.2014	31.05.2015	19.087,55	350.061,04	11.127,16	7.960,39	11.380,19	7.707,36	11.638,98	7.448,57
4 Pos. n. 7551/001 - Erogazione novembre 2014	654.577,83	07.11.2014	31.05.2015	24.912,81	529.159,22	18.060,20	6.852,61	18.294,08	6.618,73	18.530,99	6.381,82
5 Pos. n. k0010053 - Erogazione dicembre 2015	1.015.616,28	16.12.2015	31.05.2016	37.811,65	889.475,98	31.087,21	6.724,44	31.322,23	6.489,42	31.559,03	6.252,62
TOTALI	2.634.307,46			112.757,74	2.258.423,02	74.707,60	38.050,14	75.916,10	36.841,64	77.151,58	35.606,16

L'Ente in sede istruttoria aggiunge che: "A fronte dello stato di emergenza sanitaria nel corrente esercizio si è fatto ricorso ad ulteriore richiesta di anticipazione di liquidità. Detta anticipazione è stata richiesta a norma dell'art. 115 e 116 del D.L. n. 34/2020 per la somma complessiva di euro 3.261.314,39 consentendo l'estinzione di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019. La somma è stata erogata dalla C.D.P. S.p.a. in data 12 agosto 2020 e ha consentito di effettuare nel termine di 30 giorni tutti i pagamenti previsti con un notevole miglioramento della situazione di cassa dell'ente che ha così visto migliorare il saldo dell'anticipazione di tesoreria, al momento non più negativo, con significativo risparmio anche in termini di interessi passivi. Il bilancio di previsione 2020 prevede, a decorrere dall'anno 2022, la restituzione in anni 30 dell'anticipazione concessa ad un tasso del 1,226% con la previsione per l'anno 2021 dei soli interessi di preammortamento. Le risorse erogate sono state previste e accertate al Tit. 6 dell'entrata «Accensione di prestiti», mentre fra i rimborsi prestiti (Tit. 4 della spesa) è stato previsto il «Fondo anticipazione di liquidità» (FAL), del medesimo importo riscosso come

anticipazione, destinato a confluire come quota accantonata nel risultato di amministrazione in aggiunta all'accantonamento già determinato come sopra specificato. Si riporta ad ogni buon fine, l'evoluzione dell'anticipazione di tesoreria a chiusura dell'esercizio degli ultimi tre anni, in cui è evidente il miglioramento del saldo, e alla data odierna il saldo di cassa positivo".

Sulla situazione di cassa il Collegio rileva che l'ammontare delle anticipazioni di tesoreria complessivamente corrisposta si è ridotto. In particolare, può essere valutata positivamente la riduzione dell'anticipazione non restituita alla fine dell'esercizio 2019, alla luce, peraltro, del pagamento in conto residui di somme per un ammontare pari a euro 1.728.870,18, per un totale, pertanto, di pagamenti relativi al titolo V pari a euro 16.395.320,43 (euro 14.666.450,25 sono i pagamenti in conto competenza).

Tuttavia, anche nel 2020 l'Ente ha ritenuto di avvalersi della possibilità prevista dalla legge di ottenere una ulteriore anticipazione di liquidità, che rappresenta un prestito erogato dallo Stato (per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.a.) e in sostanza un mero strumento di flessibilizzazione della cassa stessa.

Sul punto, l'Ente, nella memoria difensiva, evidenzia un *trend* positivo, con un fondo cassa al 31 dicembre 2020 di euro 3.046.224,14 e al 1° marzo 2021 di euro 2.308.319,38. Il Collegio rappresenta, tuttavia, che il fondo cassa positivo dichiarato dal Comune risulta naturalmente fortemente influenzato dall'iniezione di liquidità derivante dall'accesso alla predetta anticipazione e non può considerarsi strutturale, considerato che, in assenza di tale prestito, la situazione dell'Ente sarebbe stata comunque negativa, seppur in miglioramento.

In ordine al corretto utilizzo delle somme ottenute a titolo di anticipazione di liquidità, la giurisprudenza contabile ha chiarito che esse "altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie e giammai possono essere utilizzate a copertura del disavanzo. L'anticipazione non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati (Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2015, id. n. 89/2017)" (SS.RR. n. 29/2017).

Equilibri di bilancio e risultato della gestione di competenza.

Dagli allegati ai rendiconti finanziari 2016/2019 è possibile rilevare i seguenti risultati di gestione ed equilibri:

	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Accertamenti	31.373.581,74	29.546.838,41	76.298.491,56	48.801.557,66
Impegni	31.829.724,26	29.318.870,33	74.626.046,20	46.862.800,59
Saldo	-456.142,52	227.968,08	1.672.445,36	1.938.757,07
FPV +	2.171.367,13	161.951,56	142.994,89	373.377,26
FPV -	161.951,56	142.994,89	373.377,26	72.095,44
Gestione competenza	1.553.273,05	246.924,75	1.442.062,99	2.240.038,89

In merito al risultato della gestione di competenza, con applicazione di eventuale avanzo, si evidenzia quanto segue:

	Rendiconto			
	REND 2016	REND 2017	REND 2018	REND 2019
Risultato gestione di competenza	1.553.273,05	246.924,75	1.442.062,99	2.240.038,89
Avanzo d'amministrazione applicato	374.844,67	895.941,61	467.657,59	47.543,36
Quota di disavanzo ripianata	90.146,72	90.146,72	253.048,81	229.227,50
Saldo	1.837.971,00	1.052.719,64	1.656.671,77	2.058.354,75

Fonte: Relazione MEF integrata con i dati desunti dal parere del revisore sul rendiconto 2019.

Residui attivi e passivi.

In merito ai residui attivi vetusti antecedenti al quinquennio di riferimento (titoli I e III), dall'esame degli stessi è emerso un andamento crescente dal 2015 al 2019, come mostrano i dati di seguito riportati.

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018							
Titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale residui 31.12.2018
1	1.407.417,35	1.284.342,61	1.382.685,23	1.516.757,63	1.596.592,50	2.842.256,91	10.030.052,23
2	98.712,38	26.158,31	161.981,93	1.233.159,92	789.882,02	1.964.527,58	4.274.422,14
3	2.778.685,93	535.075,64	505.511,75	589.685,39	620.831,78	1.171.465,96	6.201.256,45
4	251.300,14	0,00	16.532,49	173.710,65	461.069,56	3.386.855,71	4.289.468,55
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	213.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.490,60
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,38	123.482,11	172.808,49
Tot.	4.749.606,40	1.845.576,56	2.066.711,40	3.513.313,59	3.517.702,24	9.488.588,27	25.181.498,46

RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019							
Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui 31.12.2019
1	2.431.727,71	1.318.102,32	1.461.116,35	1.477.388,65	1.645.559,97	3.629.890,24	11.963.785,24
2	109.037,21	156.638,31	1.030.046,70	690.339,91	1.011.622,81	1.364.662,67	4.362.347,61
3	3.049.978,64	467.647,76	524.676,74	388.427,43	744.697,01	1.406.357,89	6.581.785,47
4	251.300,14	0,00	173.710,65	360.796,55	1.370.448,15	3.007.186,77	5.163.442,26
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	35.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.444,63
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	46.722,67	64.103,08	140.187,30	251.013,05
Totale	5.877.488,33	1.942.388,39	3.189.550,44	2.963.675,21	4.836.431,02	9.548.284,87	28.357.818,26

Per quanto concerne il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi emerge dall'approfondimento istruttorio (anche attraverso la BDAP) la seguente situazione.

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi

	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>
	<i>Riscossioni su residui (b)</i>	<i>Riscossioni su residui (b)</i>	<i>Riscossioni su residui (b)</i>	<i>Riscossioni su residui (b)</i>
	<i>Capacità realizzo su residui</i>	<i>Capacità realizzo su residui</i>	<i>Capacità realizzo su residui</i>	<i>Capacità realizzo su residui</i>
Titolo 1 - Tributi propri	7.121.788,12	8.386.434,17	9.592.787,89	10.030.052,23
	1.523.494,39	1.401.357,75	1.936.407,64	1.551.792,57
	21,39	16,71	20,19	15,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti*	5.533.175,79	5.477.396,55	4.960.749,98	4.274.422,14
	2.629.136,10	2.253.895,69	2.472.354,53	1.248.576,58
	47,52	41,15	49,84	29,21
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	6.466.109,57	6.725.664,23	6.549.401,08	6.201.256,45
	992.178,58	783.148,83	820.126,01	942.181,10
	15,34	11,64	12,52	15,19
Entrate proprie (Titoli I e III)	13.587.897,69	15.112.098,40	16.142.188,97	16.231.308,68
	2.515.672,97	2.184.506,58	2.756.533,65	2.493.973,67
	18,51	14,46	17,08	15,37
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	951.115,04	826.911,97	1.412.037,75	4.289.468,55
	329.084,18	31.170,46	255.480,62	2.022.013,06
	34,6	3,77	18,09	47,14
Titolo 6 - Accensione prestiti	341.267,40	259.098,14	215.682,23	213.490,60
	82.169,26	43.415,91	2.191,63	0
	24,08	16,76	1,02	0
Titolo 9 - Entrate per servizi c/terzi	117.195,02	58.363,54	114.778,59	172.808,49
	108.831,48	51.878,34	61.392,81	61.982,74
	92,86	88,89	53,49	35,87
Totale Entrate	20.530.650,94	21.733.868,60	22.845.437,52	25.181.498,46
	5.664.893,99	4.564.866,98	5.547.953,24	5.826.546,05
	27,59	21	24,28	23,14

8.1 Smaltimento residui passivi

	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>	<i>Residui iniziali (a)</i>
	<i>Pagamenti su residui (b)</i>			
	<i>Capacità realizzo su residui</i>			
Titolo 1 -	9.357.106,71	10.718.659,21	11.328.820,31	11.375.252,14
Spese correnti	4.056.167,50	3.793.962,39	4.243.451,67	2.833.424,79
	43,35	35,4	37,46	24,91
Titolo 2 -	1.339.460,51	1.039.478,24	1.588.094,81	4.968.442,46
Spese in conto capitale	878.196,90	459.438,36	535.561,68	2.692.545,39
	65,56	44,2	33,72	54,19
Titolo 4 -	0	0	0	0
Spese rimborso di prestiti	0	0	0	0
	-	-	-	-
Titolo 7 -	205.626,13	143.292,23	259.116,87	599.142,80
Spese per servizi per c/terzi	196.232,80	133.628,20	124.614,51	328.088,30
	95,43	93,26	48,09	54,76
Totale Spese	10.902.193,35	11.901.429,68	13.176.031,99	16.942.837,40
	5.130.597,20	4.387.028,95	4.903.627,86	5.854.058,48
	47,06	36,86	37,22	34,55

La situazione dell'Ente non appare pertanto positiva, come d'altronde riconosciuto dallo stesso nella relazione resa in sede istruttoria alla Corte, le cui cause vengono addebitate dal Comune alla inefficienza del Concessionario della riscossione. L'Ente rappresenta, infatti, che nell'anno 2017 "ha dato avvio alla sperimentazione della riscossione coattiva diretta mediante ingiunzione fiscale partendo dalle liste di carico del servizio idrico per l'annualità 2008 migliorando notevolmente le percentuali di riscossione, che superano già il 40%. Le procedure esecutive a causa dell'attuale emergenza sanitaria sono attualmente sospese.(...) L'attività di riscossione coattiva diretta mediante ingiunzione ha sortito già nel breve periodo effetti positivi. Già prima della scadenza dei 60 giorni per l'impugnativa si è registrata una percentuale di riscossione quasi vicina a quella ottenuta con il soggetto Concessionario e sono state presentate numerose istanze di rateizzazione a norma di regolamento".

Tributi locali e servizi a domanda individuale.

Nell'ambito dell'analisi della situazione finanziaria dell'Ente è essenziale verificare l'andamento delle entrate, relativamente alle fasi dell'accertamento e della riscossione, con particolare riferimento al grado di copertura realizzato. I seguenti prospetti mostrano l'andamento dei tributi locali, delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale e della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.

Descrizione	ANNO	Accertamento	Riscossione competenza	% Riscossione
IMU	2019	1.854.454,55	1.764.008,22	95,12
TASI		393.368,08	378.216,06	96,15
ADD.IRPEF		913.612,00	19.541,53	2,14
TARI		3.258.245,00	1.416.106,02	43,46
IMU (9,10 per mille)	2018	1.884.346,50	1.814.681,61	96,3
TASI (1,50 per mille)		400.867,94	386.127,18	96,32
ADD.IRPEF (0,80 per mille)		923.894,00	39.475,51	4,27
TARI		2.846.985,23	1.364.569,97	47,93
IMU (9,10 per mille)	2017	1.992.184,93	1.631.394,57	81,89
TASI (1,50 per mille)		420.734,56	355.227,62	84,43
ADD.IRPEF (0,80 per mille)		913.612,00	57.544,68	6,3
TARI		2.682.266,82	1.330.176,26	49,59
IMU (9,10 per mille)	2016	2.006.841,80	1.874.315,08	93,4
TASI (1,50 per mille)		420.675,40	409.135,27	97,26
ADD.IRPEF (0,80 per mille)		923.894,00	140.656,01	15,22

		ENTRATE	SPESE	%
Asilo nido	2018	21.820,39	116.657,00	18
Mensa scolastica	2018	32.752,74	39.798,79	82
Visite castello Gallego	2018	2.933,00	1.997,26	149
Asilo nido	2017	10.894,00	107.565,00	10
Mensa scolastica	2017	12.568,20	39.761,91	31
Visite castello Gallego	2017	2.759,00	1.997,26	137
Asilo nido	2016	48.671,85	117.367,48	41
Mensa scolastica	2016	11.669,40	44.998,04	25
Visite castello Gallego	2016	1.808,00	1.997,26	90

Dai dati sopra esposti emerge una criticità relativa alla riscossione della TARI, che risulta, tuttavia, sterilizzata (sulla base di quanto dichiarato dall'Ente) dall'incremento dell'accantonamento del FCDE. Appare bassa anche la percentuale di copertura del servizio asilo nido.

Il Collegio rappresenta che, nel contesto di un piano che deve dare copertura a una notevole massa passiva, è di fondamentale importanza l'incremento delle entrate, dal punto di vista dello smaltimento dei residui attivi, della riduzione della formazione di nuovi e della copertura dei servizi. L'Ente sconta le difficoltà "storiche" di riscossione dei tributi e di recupero dell'evasione e pertanto dovrà effettuare ulteriori e consistenti sforzi, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. D'altronde, la giurisprudenza contabile ha ben chiarito che "ai fini della valutazione prognostica della sostenibilità del piano e della conseguente idoneità dello stesso a conseguire il riequilibrio, assume rilievo l'osservazione della capacità di riscossione da parte dell'ente. La concreta disponibilità di risorse, infatti, determina la possibilità di far fronte realmente alle obbligazioni assunte" (SS.RR. n. 3/2020).

Tale aspetto rappresenterà uno dei profili centrali sui quali questa Sezione concentrerà la sua attenzione in sede di controllo semestrale sull'attuazione del Piano.

Organismi partecipati.

Dall'esame della delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.01.2020, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente al 31.12.2018 ex art. 20 del d. lgs. n. 175/2016, emerge il seguente quadro.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SANT'GATA DI MILITELLO										
Soggetto giuridico	S.R.R. Messina Provincia soc. consortile s.p.a.	ATO ME 1 s.p.a. in liquid.	SO.GE.PAT. Patto territoriale Messina in liquid. (s.r.l.)	GAL Nebrodi soc. cons. a r.l.	Cons. Ripopolamento ittico "Nebrodi" in liquid. (soc. consortile)	S.A.E. Aeroporto delle Eolie s.p.a. in liquid.	ASI Cons. Area Sviluppo industriale in liquid.	Consorzio Intercomunale SOLEARTE (soc. consortile)	GAC - Gruppo di azione costiera - Costa dei Nebrodi - Assoc. Senza s. di l.	ATI Assemblea territoriale idrica
Percentuale quote possedute	7,21%	16,59%	0,25%	4,68%	0,01%	0,39%	4,00%	20,00%	5,71%	1,97%

Nella citata delibera l'Ente conferma la partecipazione in tutti i soggetti giuridici sopra indicati, senza alcuna specifica motivazione e soprattutto senza dare atto della situazione economico-patrimoniale degli stessi, che deve emergere dai saldi tipici della relativa contabilità e cioè il patrimonio netto e il risultato di esercizio.

Non aiuta, altresì, l'esame della delibera di Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2019, avente ad oggetto l'adozione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 (ultimo documento utile citato

dall'Ente nella relazione alla Corte), quale presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo di approvazione di tale bilancio mediante rinvio *per relationem* alla delibera di Giunta comunale n. 177 del 04.12.2019, la quale a sua volta ha escluso dal Gruppo amministrazione pubblica (GAP) la totalità dei soggetti giuridici partecipati (sulla scorta di motivazioni non rilevanti in questa sede), fatta eccezione per il Consorzio SOLEARTE e per l'ATI, i quali tuttavia, non avendo predisposto né approvato il bilancio, vengono esclusi dall'Ente dal perimetro del consolidamento per l'anno 2018.

La Commissione ministeriale individua la società ATO ME 1 S.p.a. quale unica società individuata dall'Ente nel perimetro del consolidamento, attualmente in liquidazione e, sulla scorta dell'ultimo bilancio consolidato esaminato (2017), approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2019, riporta che il conto economico consolidato si è chiuso con un risultato dell'esercizio negativo di € 7.610.223,00.

I Revisori dei conti del Comune, in sede di relazione sul rendiconto 2019, segnalano che in data 18.05.2020 è stato notificato all'Ente un decreto ingiuntivo di euro 7.548.403,92 della Società d'ambito ATO ME 1 S.p.a. in liquidazione "per presunti crediti inerenti alla gestione degli anni precedenti". L'organo di revisione dichiara, altresì, che: "La situazione debito/credito nei confronti della predetta Società invero risulta ben delineata nella delibera di Giunta Municipale n. 151/2014, nella quale viene posto in compensazione anche giudiziale il debito nei confronti della Società di euro 1.206.253,34 con crediti vantati dall'ente per corrispondente importo, oltre ulteriori somme sempre a credito del Comune. Il Comune ha conferito incarico per l'opposizione al decreto ingiuntivo. E' evidente che il Piano di riequilibrio approvato in data 27/01/2019 non poteva contenere alcuna somma in merito non risultando a quella data il contenzioso di cui sopra".

Sul punto l'Ente, nella memoria difensiva, rappresenta che "Il bilancio consolidato deliberato riportava un conto economico con risultato di esercizio negativo (-7.610.223,00) non a causa di perdite della società ma in quanto era negativo il risultato economico di esercizio del Comune come da Conto Economico al 31.12.2017 (risultato di esercizio - 7.610.522,96) approvato con delibera consiliare n. 69 del 07.08.2018. Sul risultato economico negativo del Comune incide l'accantonamento per svalutazione crediti, stante che in base ai nuovi principi contabili i crediti vengono iscritti nell'attivo patrimoniale al loro presumibile valore di realizzo. Tanto è vero che il Bilancio della società relativo all'anno 2017 si chiudeva con un risultato di esercizio positivo di euro € 1.806,00. Per quanto sopra, il fondo rischi

perdite società non è stato valorizzato ed il decreto ingiuntivo della società d'ambito notificato in data 18.05.2020 si riferisce a debiti derivanti da servizi e non da perdite".

In ordine al D.I. azionato dall'ATO ME 1 S.p.a., il Comune ha sufficientemente chiarito nella memoria difensiva, come già evidenziato, che la pretesa creditoria risulta infondata e a supporto di tale valutazione produce una dichiarazione conforme dei legali che rappresentano l'Ente in giudizio, i quali, con nota prot. n. 6704 del 01 marzo 2021, hanno dichiarato che "dalla documentazione versata in atti, a parere degli scriventi procuratori il rischio di soccombenza nel giudizio di opposizione, relativamente all'importo complessivamente ingiunto, è altamente improbabile", pur stimando "in via cautelativa ed anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio" una probabilità di soccombenza del 10%, di cui naturalmente l'Ente dovrà tenere conto in sede di accantonamento del fondo contenzioso sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020. Il Comune dovrà, altresì, richiedere periodicamente (non oltre il semestre) ai legali l'aggiornamento dello stato del giudizio, il cui esito dovrà essere comunicato a questa Corte in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione del Piano.

In assenza della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, la cui nota informativa deve essere inserita nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto (che nulla riporta in ordine al 2019, sul punto limitandosi a richiamare, solo per i rapporti tra l'Ente e la società d'Ambito ATO ME 1 s.p.a., "le risultanze del conto del bilancio") e asseverata dai rispettivi organi di revisione ex art. 11, c. 6, lett. j, del d. lgs. n. 118/2011, nonché in mancanza di informazioni aggiornate sullo stato economico-finanziario dei soggetti partecipati dall'Ente, non è possibile esprimere una valutazione in ordine a tale fondamentale aspetto della vita dell'Ente. Si rileva, altresì, la presenza incompleta e lacunosa di informazioni sulle società partecipate nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale.

L'Ente è tenuto, pertanto, ad ottemperare a quanto previsto dalla citata disposizione già in sede di redazione della relazione sulla gestione relativa al rendiconto 2020 e dovrà relazionare a questa Corte su tale aspetto in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione del Piano.

Indebitamento.

Sulla scorta di quanto dichiarato, L'Ente non ha assunto prestiti dal 2013 in poi e il residuo debito al 31 dicembre di ciascuno degli anni presi in considerazione è in diminuzione. L'Organo di revisione ha attestato il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL (verbale n. 16/2020), riscontrando percentuali di incidenza degli interessi passivi per il quinquennio 2015-2019, come da tabella di seguito riportata.

Descrizione	Anno	Anno	Anno	Anno	Anno
	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 T.U.E.L.)	1,00%	0,87%	0,80%	0,65%	0,49%
Limite massimo previsto dall'art. 204 TUEL	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	4.707.835,74	4.179.941,66	3.625.234,54	3.042.291,39	2.632.613,10	2.214.378,56	1.777.778,05
Nuovi mutui e prestiti	0	0	0	0	0	0	0
Mutui e prestiti rimborsati	527.894,08	554.707,12	582.943,15	409.678,29	418.234,54	436.600,51	456.570,96
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0
Totale debito mutui al 31-dic	4.179.941,66	3.625.234,54	3.042.291,39	2.632.613,10	2.214.378,56	1.777.778,05	1.321.207,09

Fonte: dati dal 2015 al 2019 sono estrapolati dal parere sul rendiconto 2019; quelli del 2013 e 2014 dal Piano di riequilibrio.

Lo stato dei mutui contratti dall'Ente verrà esaminato nell'apposita sezione delle misure di risanamento.

3.- Esame delle misure di risanamento.

Passando alla cd. 'fase programmatica', il Collegio procederà alla valutazione delle misure previste nel Piano, verificando che le azioni previste dal Comune si presentino sufficienti rispetto all'obiettivo del riequilibrio strutturale dei conti.

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Sant'Agata di Militello, di durata ventennale (2019-2038), con ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUEL, indica le misure mediante le quali prevede di poter assicurare il definitivo risanamento.

Di queste, dieci sono le azioni relative all'incremento delle entrate (azioni da n. 1 a n. 10) e sette quelle relative alla riduzione delle spese (azioni da n. 11 a n. 17).

Sul fronte delle entrate il piano di ammortamento ventennale riportato nella sezione 2 "Risorse" è il seguente.

Entrate	RISORSE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022-2038	Totali
E	AZIONE 1: IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	371.000,00
E	AZIONE 2 - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2015	400.000,00				400.000,00
	FCDE DEL 52,55% PER IL 100%	- 210.200,00	-			- 210.200,00
E	AZIONE 3 - AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2016		400.000,00			400.000,00
	FCDE DEL 52,55% PER IL 100%		- 210.200,00			- 210.200,00
E	AZIONE 4 - AVVISI ACCERTAMENTO IMU/TASI 2017			400.000,00		400.000,00
	FCDE DEL 52,55% PER IL 100%			- 210.200,00		- 210.200,00
E	AZIONE 5 - INCREMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA'		20.000,00	20.000,00	20.000,00	380.000,00
E	AZIONE 6 - ESTERNALIZZAZIONE PARCHEGGI	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.170.000,00
E	AZIONE 7 - INCREMENTO SANZIONI CDS PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	585.000,00
	FCDE DEL 38,80 PER IL 100%	- 5.820,00	- 11.640,00	- 11.640,00	- 11.640,00	- 226.980,00
E	AZIONE 8 - DIRITTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	695.000,00
E	AZIONE 9 - ADEGUAMENTO COSTO COSTRUZIONE E OO.UU.	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	760.000,00
E	AZIONE 10: MAGGIORI ENTRATE DA SERVIZIO IDRICO	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	580.000,00

L'esame delle azioni verrà effettuato con una visione di prospettiva, tenendo conto di quanto attuato dall'Ente nelle more dell'esame del Piano nell'esercizio 2019 e (ove possibile) nel 2020, al fine di supportare la decisione finale con dati recenti, che dimostrino l'idoneità delle misure.

- **Azione n. 1: Imposta di soggiorno.**

Rispetto alla previsione di Piano sopra riportata (€ 10.000 per 2019 e € 19.000 per gli anni successivi, per un totale di € 371.000), il Comune rappresenta che “nell’anno 2019 è stata accertata la somma di euro 6.717,00 sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite. Mentre la previsione 2020 ha dovuto tenere conto necessariamente dello stato di emergenza sanitaria e del periodo di sospensione delle attività alberghiere e turistiche e, pertanto, rispetto a quanto programmato nel Piano 14 (euro 19.000,00) è stata prevista la somma di euro 5.000,00 e la differenza è stata compensata con il fondo funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34 del 2020”.

Nella memoria difensiva l’Ente riferisce che “sono state accertate e incassate per l’anno 2020 euro 10.171,00 rispetto alla previsione di Piano di euro 19.000,00. Parte della differenza non realizzata è stata compensata con i ristori ministeriali per il mancato gettito per euro 2.966,46, ristori che non hanno potuto tenere conto di dati storici in quanto imposta di nuova istituzione per il Comune di sant’Agata Militello”. Il Collegio rileva che l’Ente ha effettivamente istituito, con la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 22 marzo 2019 (richiamata dalla Commissione ministeriale), l’imposta di soggiorno, rispettando l’impegno assunto e che la stessa ha cominciato a produrre introiti per l’Ente, anche se la situazione di difficoltà del turismo causata dalla pandemia ancora in corso non consente allo stato la piena attuazione della misura. È opportuno, altresì, che l’Ente organizzi appositi controlli sulle strutture ricettive, al fine di verificare casi di eventuale evasione, dandone comunicazione alla Sezione in sede di relazione semestrale.

- **Azioni nn. 2-3-4: IMU-TASI.**

Nel Piano si prevede la bonifica della banca dati e maggiori accertamenti per euro 400.000 relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, da realizzare rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021, per un totale di euro 1.200.000,00. L’Ente precisa nel Piano di avere tenuto conto di una percentuale di svalutazione del 52,55%, con correlato incremento del FCDE. In sede di riscontro istruttorio, il Comune evidenzia quanto segue: “E’ stata effettuata una bonifica della banca dati attraverso una rigenerazione dei dati partendo da quelli catastali consentendo di incassare nell’anno 2019 euro 268.797,96

relativi agli anni 2016/2017 e 2018. Sono stati, inoltre, notificati a fine 2019 gli avvisi di accertamento TASI anno 2014 per la somma di euro 142.022,00 come risulta dalla determina del funzionario n. 115 RG 1005 del 15.11.2019. Su detti accertamenti, alla data odierna, risultano riscossi euro 36.432,00 oltre sanzioni ed interessi. Sono stati notificati entro il 31.12.2019 anche gli avvisi di accertamento IMU 2015, che al netto di quelli annullati, ammontano ad euro 692.237,00 di cui euro 522.198,61 per imposta. Alla data odierna su detti accertamenti risulta riscossa la somma di euro 79.626,00 oltre sanzioni ed interessi. Si rammenta che la previsione IMU/TASI di Piano è pari ad euro 400.000,00. Nel corrente esercizio sono stati elaborati avvisi di accertamento IMU 2016 per complessivi euro 655.147,00 e avvisi di accertamento TASI 2015 per complessivi euro 158.559,00 per le verifiche finali e la successiva notifica”.

In sostanza l’Ente dichiara di avere posto in essere le seguenti attività in materia di recupero IMU-TASI degli esercizi passati:

- TASI anno 2014: notifica a fine 2019 di avvisi di accertamento per euro 142.022,00, di cui riscossi (alla data della relazione) euro 36.432,00 oltre sanzioni ed interessi;
- IMU 2015: notificati entro il 31.12.2019 di avvisi di accertamento (al netto di quelli annullati) per euro 692.237,00, di cui euro 522.198,61 per imposta e di cui l’Ente dichiara riscossioni per euro 79.626,00, oltre sanzioni ed interessi;
- IMU 2016 e TASI 2015: l’Ente dichiara di avere elaborato nel 2020 avvisi di accertamento IMU 2016 per euro 655.147,00 e avvisi di accertamento TASI 2015 per euro 158.559,00, ancora da notificare.

Dai dati comunicati dall’Ente emerge una attività dell’ufficio entrate di emissione e notifica nell’esercizio 2019 di avvisi di accertamento per IMU 2015 e TASI 2014 per un totale euro 834.259,00, a fronte di un dato indicato dall’Ente nella Relazione sul monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano al 31.12.2019 dell’Ente, approvata con delibera di Giunta comunale n. 43 del 2020, di euro 810.935,60, di cui sono stati riscossi, sulla base di quanto dichiarato, euro 116.058,00, oltre sanzioni e interessi, con una bassa percentuale di riscossione, seppur in parte considerata dall’Ente nel FCDE.

Il Collegio esprime una valutazione positiva sulla misura, anche se il Comune dovrà intensificare la riscossione, in quanto solo l’effettivo incremento delle entrate può determinare un effetto positivo sulla cassa e consentire all’Ente, a regime, di

ripristinare gli equilibri di bilancio. Diversamente, come rilevato dalla giurisprudenza contabile, “è inevitabile il formarsi di una massa passiva che, in una sana gestione finanziaria, non può essere semplicemente bilanciata dall’accumulo di residui attivi derivanti da accertamenti di crediti non incassati celermente e che, con il passare del tempo evidenziano un’alta probabilità di essere irrealizzabili, a fronte di spese già effettuate” (SS.RR. n. 3/2020). L’incremento della percentuale di riscossione sarà uno dei punti principali oggetto di verifica da parte di questa Corte in sede di verifica semestrale, sul quale il Comune dovrà espressamente relazionare.

Azione n. 5: Imposta pubblicità.

Il Piano prevede nel 2019 il censimento delle insegne e dell’impiantistica e un aumento delle entrate di euro 20.000 dal 2020, per un totale di euro 380.000,00. Sul punto il Comune, in fase istruttoria, relaziona come segue: “Le attività di censimento delle insegne e dell’impiantistica pubblicitaria sono state attivate con l’ausilio di n. 2 unità esterne che hanno svolto presso il Comune tirocinio formativo e sono tuttora in corso. Con determina del funzionario n.8 RG 38 del 1° febbraio 2019 è stata approvata la lista di carico per il 2019 per la complessiva somma di euro 50.468,00. Con determina del funzionario n. 1113 del 6 dicembre 2019 è stata approvata la lista degli avvisi di accertamento I.C.P. anno 2014 per n. 60 posizioni e per l’importo complessivo di euro 23.151,00 notificati entro l’anno 2019”.

Nella memoria difensiva l’Ente si limita a dichiarare che “il completamento dell’attività di censimento delle insegne e dell’impiantistica pubblicitaria è stato rallentato a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria”.

Il Collegio rileva che l’Ente manifesta una difficoltà di attuazione della misura, la quale, in via ipotetica, appare idonea a realizzare incrementi nelle entrate. Se può essere valutata positivamente l’approvazione della lista di carico e la notifica dei primi avvisi di accertamento, i ritardi nelle attività di censimento possono essere solo in parte giustificati dalla pandemia in corso, considerato che tale attività doveva essere completata nell’anno 2019. Nel Piano, altresì, non si fa riferimento alle riscossioni, né l’Ente riferisce in merito. Appare, pertanto, necessario che il Comune incrementi le unità di personale dedicate, al fine di completare con urgenza l’attività propedeutica all’applicazione della misura e sul punto dovrà espressamente

relazionare sulla riscossione dell'imposta, che rappresenta un obbligo di legge, la cui omissione, indipendentemente dal Piano, può comportare responsabilità erariali.

- **Azione n. 6: Esternalizzazione servizio parcheggi.**

Nel Piano l'Ente prevede che il canone per l'esternalizzazione di tale servizio possa garantire entrate per euro 30.000 nel 2019 ed euro 60.000 annui, per un totale di euro 1.170.000,00 riportato dall'Ente e di euro 1.080.000 per la Commissione ministeriale, che prevede l'avvio nel 2021. Sul punto l'Ente relaziona come segue: "Con deliberazione consiliare n. 36 del 20.06.2019 successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 29.11.2019 (Allegati 23 e 24), sono state approvate le direttive per l'esternalizzazione del servizio con un piano economico-finanziario da cui emerge un'entrata stimata annua per il Comune di euro 64.115,41, secondo le tariffe in esso indicate e per un periodo di concessione di anni 5 rinnovabili. Tale entrata è stata calcolata su 300 stalli (291 stalli auto e 9 stalli H esenti), con una tariffa orario di euro 0,80 per una durata giornaliera di 10 ore ed una percentuale di occupazione degli stalli prevista al 40%. Sono in corso le procedure di affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica. Con Determina del Funzionario n.1108 del 29 ottobre 2020 (Allegato 25) è stata attivata ai sensi dell'articolo 60 del codice appalti, e dell'art. 2 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, apposita procedura a contrarre con il criterio di aggiudicazione del maggior rialzo demandando tutte le procedure di gara per l'appalto dei lavori in argomento alla C.U.C. - Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile a r.l., cui quest'Ente aderisce".

Nella memoria difensiva il Comune evidenzia che "gli uffici comunali hanno definito gli atti amministrativi di competenza e gli atti di gara sono attualmente in corso di espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza (...) La procedura di gara è stata attivata solo recentemente anche a causa della contingente situazione emergenziale connessa alla pandemia da coronavirus".

Come rilevato anche dal Collegio dei revisori nel parere sul rendiconto 2019, tale misura non risulta ancora attuata ed è ragionevole presumere che tale servizio potrà essere avviato non prima di metà del 2021, con entrate verosimilmente inferiori a quelle previste. L'Ente si presenta in ritardo rispetto a questa misura, con mancati

introiti per euro 90.000,00 (anni 2019 e 2020), solo in parte riconducibili alla pandemia.

- **Azione n. 7: Incremento sanzioni codice della strada “per potenziamento attività di accertamento”.**

Il Piano prevede di incrementare le entrate, in parte a destinazione vincolata, derivanti da sanzioni al codice della strada “mediante servizi specifici di vigilanza” per euro 15.000 nel 2019 ed euro 30.000,00 dall’anno successivo, per un totale di euro 585.000. Sul punto, l’Ente precisa che “il comando di Polizia Locale ha istituito il servizio di rilevazione della velocità dei veicoli attraverso dispositivo mobile sulla rete stradale per il rilevamento della velocità con Determina del Funzionario n. 674 del 23 agosto 2019. L’introito per l’anno 2019 è stato pari ad euro 13.718,28 mentre gli effetti del nuovo affidamento sono più consistenti per l’anno in corso. Alla data odierna risultano incassati complessivi euro 98.258,99, rispetto ai 30.000,00 annui previsti nel cronoprogramma di piano”.

Dalle risultanze emerse nell’ambito della verifica istruttoria è possibile evidenziare, viceversa, che tale entrata ha subito una riduzione sia degli accertamenti che delle riscossioni in conto competenza, nonché che il 50% della stessa è vincolata a specifiche finalità e non è utilizzabile per la copertura del Piano. Risultano, infatti, accertamenti per l’anno 2018 pari ad euro 82.001,79 e per l’anno 2019 pari ad euro 51.456,41, nonché riscossioni di competenza dell’anno 2018 per euro 70.341,95 e per l’anno 2019 per soli euro 1.188,98, con una percentuale di riscossione per 2018 pari all’85,8% e per il 2019 pari al 2,31%.

Nella memoria difensiva il Comune rappresenta che “ad oggi, risultano introitate per sanzioni autovelox euro 37.126,56. Anche tale servizio verosimilmente ha subito le limitazioni Covid-19, sia per la minore mobilità dei veicoli che per gli impegni degli agenti di polizia municipale sul fronte dell’emergenza sanitaria”.

A seguito di precisa domanda del relatore in adunanza, la dott.sa Smiriglia precisa che l’incremento dell’entrata a cui si fa riferimento nella memoria è relativo ai pagamenti riscossi dall’Ente nel 2020 sul conto corrente postale dedicato.

Il Collegio, pur dando atto all’Ente di avere attuato la misura con costanza, manifesta perplessità sulla natura della stessa (in quanto tale servizio dovrebbe avere altre finalità) e sulla stabilità dell’entrata, soggetta a variabili non prevedibili, considerato

che è verosimile ritenere che si manifesterà progressivamente un calo dell'entrata derivante dalla maggiore consapevolezza della cittadinanza, nonché sulla capacità di riscossione, irrisoria nell'esercizio 2019. Il dato promettente del 2020 sarà verificato in sede di controllo semestrale, sulla scorta del rendiconto del medesimo esercizio.

- **Azione n. 8: Diritti di segreteria sportello unico edilizia.**

La previsione di Piano prevede euro 30.000 nel 2019 ed euro 35.000 per i restanti, per un totale di euro 695.000,00.

Sul punto il Comune, in sede istruttoria, relaziona come segue: "Con deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2019 la Giunta Municipale (Allegato 26) ha determinato gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria tecnica alle istanze in materia di edilizia privata e urbanistica. Al 31 dicembre 2019 sono stati accertati ed incassati euro 33.532,27 e, quindi, in misura superiore alle previsioni di Piano di euro 30.000,00. E per l'anno 2020 risultano riscossi, alla data odierna, euro 26.240,41".

La valutazione del Collegio è ampiamente positiva, in quanto il monitoraggio sul 2019 evidenzia il superamento dell'obiettivo di euro 30.000,00 rispetto a quanto accertato di euro 33.532,27, con uno scarto di euro 3.532,27.

- **Azione n. 9-Adeguamento costo costruzione e oneri permessi di costruire.**

Le previsioni di Piano fanno riferimento a euro 40.000 dal 2020, per un totale di euro 760.000. La relazione del Responsabile dell'area edilizia privata, alla quale il Comune rinvia, non riferisce nulla di concreto, confermando genericamente che la quota di contributo annuo degli oneri concessori in previsione di entrata, per le motivazioni sopra esposte, è da ritenere incrementabile di almeno euro 40.000,00 per gli anni 2020/2021/2022, fino a nuove determinazioni.

Nella memoria difensiva l'Ente dichiara che "la misura, prevista nel Piano per euro 30.000,00 con decorrenza dal 2020, sarà attuata nel corso del 2021 tenuto conto che a causa dell'emergenza sanitaria del 2020 non si è provveduto a deliberare tale adeguamento più oneroso per i cittadini".

Si conferma, pertanto, quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei conti in sede di parere al rendiconto 2019, in merito al mancato avvio di tale misura, allo stato non valutabile. Il Collegio segnala che le misure inserite nel Piano rappresentano un impegno non derogabile dagli organi comunali, la cui mancata attuazione può

rilevare in sede di verifica semestrale di questa Corte. Particolarmente grave appare la giustificazione adottata dall'Ente in merito alla mancata attuazione della misura, sia per il motivo già esposto, ma anche in considerazione della natura dell'entrata, certamente non legata al soddisfacimento dei diritti primari dei cittadini, ma viceversa all'attività edilizia, di tipo prevalentemente imprenditoriale.

- **Azione n. 10- Incremento entrate da servizio idrico.**

Il Piano prevede euro 10.000,00 per il 2019 ed euro 30.000,00 dal 2020, per un totale di euro 580.000,00.

Nella fase istruttoria il Comune relaziona come segue: "Le operazioni già svolte hanno consentito il recupero di morosità pregresse per oltre 150 mila euro cui si aggiungono diversi provvedimenti di rateizzazioni per gli importi più cospicui. La situazione emergenziale dell'anno corrente ha costretto l'ente a sospendere tale attività; • con determina del funzionario n. 622/2019 è stata approvata la lista di carico del servizio idrico integrato per l'anno 2018 con un maggior accertamento di euro 42.000,00. Con determina del funzionario n. 507 del 12 maggio 2020 è stata approvata la lista di carico del servizio idrico integrato per l'anno 2019 con un maggior accertamento di euro 6.868,20; sono state definite e notificate le ingiunzioni relative alle annualità 2010/2011 per la somma complessiva, compresi interessi, di euro 220.623,25 di cui euro 101.806,92 per l'anno 2010 ed euro 118.816,03 per l'anno 2011 come da determina del funzionario n.1155 del 16.12.2019 sulle quali, alla data odierna, risultano riscossi euro 35.351,42, tenuto conto dello stato emergenziale".

Nella memoria difensiva il Comune dichiara che "per l'anno 2020 è in corso l'elaborazione della lista di carico sulla base delle letture rilevate al 31 dicembre 2020. Continua l'attività di recupero sugli anni pregressi sia con le ingiunzioni che con leve regolamentari, come l'istituto della "compensazione".

Dal monitoraggio 2019 emerge che l'obiettivo di euro 10.000,00 è stato parzialmente raggiunto (euro 6.868,20), per cui la valutazione sulla misura è parzialmente positiva.

L'Ente è invitato ad intensificare l'attività di recupero di tale entrata.

Sul fronte delle spese il piano di ammortamento ventennale riportato nella sezione 2 "Risorse" è il seguente.

U	RISORSE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025-2038	Totali
U	Azione 11: economie per riduzione della spesa di personale per retribuzione	256.836,27	380.670,55	562.927,30	562.927,30	562.927,30	562.927,30	562.927,30	10.770.198,22
U	Azione 12: riduzione costi della politica - ulteriore riduzione del macroagg. 3		6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	116.907,00
U	Azione 13: riduzione spese per servizi - macroaggr.03	19.951,82	19.951,82	19.951,82	19.951,82	19.951,82	19.951,82	19.951,82	399.036,40
U	Azione 14: riduzione spese per trasferimenti di cui al macroaggr. 04 al netto delle spese escluse	4.974,69	4.974,69	4.974,69	4.974,69	4.974,69	4.974,69	4.974,69	99.493,80
U	Azione 15 - riduzione mutui (quota capitale e interessi)		143.140,32	143.140,32	241.868,34	291.873,32	359.952,38	527.691,10	8.567.650,08
U	Azione 16 - mutuo ex art. 243-bis, comma 8, lett. g)	1.005.429,24							1.005.429,24
U	Azione 17: fondo di rotazione ex art.243-bis del tuel per utilizzo a copertura di debiti fuori bilancio e del disavanzo al 31/12/2017	3.717.900,00	-						3.717.900,00

Passando all'esame delle singole azioni:

- **Azione n. 11-Riduzione spesa di personale per retribuzioni.**

La previsione di Piano prevede risparmi rispetto al 2018 per euro 256.836,27 nel 2019, euro 380.670,55 nel 2020 ed euro 562.927,30 nel 2021 e a regime negli anni successivi, per un totale di euro 10.770.198,22.

Su tale azione il Comune riferisce in sede istruttoria di avere rispettato "il valore medio del triennio 2011/2013 e che le riduzioni di spesa programmate per pensionamenti scaturiscono dalle cessazioni per limite di età e per quota cento sulla base delle istanze già presentate". In sostanza, l'Ente segnala risparmi realizzati per

euro 278.214,54 nel 2019, euro 118.429,63 nel 2020, euro 413.415,60 nel 2021 ed euro 133.593,00 nel 2022. A seguito di specifica domanda istruttoria del magistrato istruttore, il Comune evidenzia un “trend di riduzione della spesa del personale con indicazione del risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti (-942.661,27 euro al 31.12.2025), sia in termini percentuali (- 25,62% al 31.12.2025)” e precisa, altresì, che “la spesa di personale (Macroaggregato 01 della spesa corrente) nei dati a consuntivo 2016- 2019 e di programmazione 2020/2022 è stata calcolata al netto della spesa finanziata dai trasferimenti statali e regionali per consultazioni elettorali e referendarie, della spesa per la ripartizione degli incentivi (art.18 legge n. 109/94 coordinata con L.R. n.7/2002 e ss.mm.ii) a carico di opere diverse, della spesa per compensi riguardanti le attività di rilevazione Istat, delle retribuzioni riguardanti il personale utilizzato nei progetti sociali finanziati da Stato e Regione”, allegando il seguente prospetto:

	CONSUNTIVO				Programmazione 2020 - 2025					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Spesa per il personale (Macroaggregato 01 spesa corrente)	5.244.707,52	4.986.441,56	4.867.366,68	4.589.152,14	4.470.722,51	4.057.306,91	3.923.713,91	3.760.272,46	3.679.984,31	3.646.490,87
Risparmio di spesa in termini assoluti		-258.265,96	-377.340,84	-655.555,38	-118.429,63	-531.845,23	-665.438,23	-828.879,68	-909.167,83	-942.661,27
Risparmio di spesa in termini percentuali		-4,92	-7,57	-13,47	-2,58	-10,67	-16,4	-21,12	-24,18	-25,62
Dipendenti in servizio al 31.12	189	171	166	158	144	140	136	133	131	126
<i>di cui:</i>										
<i>dipendenti di ruolo a tempo indeterminato</i>	100	83	78	70	60	56	52	49	47	42
<i>dipendenti con contratto di diritto privato a tempo determinato</i>	89	88	88	88	84	84	84	84	84	84

Fonte: Riscontro Ente ordinanza istruttoria

In merito alla quota di competenza del 2019 relativa all'azione in questione prevista nel Piano (pari a euro 256.836,27), il magistrato istruttore rilevava in sede di deferimento una discordanza tra quanto riportato in sede di istruttoria sulla spesa impegnata per gli esercizi 2018 (euro 4.867.366,68) e 2019 (euro 4.589.152,14), con uno scostamento pari a euro 278.214,54 rispetto a quanto riscontrato dalla banca dati

BDAP (rispettivamente pari a euro 4.946.087,63, per il 2018 e euro 4.834.686,10, per il 2019) e con una differenza di euro 111.401,53 che manifesta un risparmio inferiore; inoltre, non era stata fornita da parte dell'Ente la quantificazione delle singole componenti della spesa sottratte dal computo finale, rilevante ai fini della verifica della riduzione, che induceva il suddetto magistrato a dubitare dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo.

Nella memoria difensiva l'Ente indica in modo dettagliato le voci escluse dal computo, prendendo come dato di partenza quello indicato dal magistrato istruttore ed estrapolato dalla BDAP, come da prospetto che segue:

	CONSUNTIVO		PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA		
	2018	2019	2020	2021	2022
Spesa per il personale (dati BDAP) - Macroaggregato 01	4.946.087,63	4.834.686,10	5.250.651,02	4.663.489,48	4.482.288,04
Contributi previdenziali ed assicurativi figurativi Amministratori in aspettativa	9.647,93	-	-	-	-
Incentivi al personale tecnico a carico di opere pubbliche diverse	5.016,11	168.100,95	332.851,00	131.500,00	131.500,00
Attività del personale in rilevazione ISTAT	0,00	3.770,42	0,00	2.000,00	2.000,00
Lavoro straordinario per consultazioni elettorali e referendarie a carico dello Stato/Regione	22.562,21	20.661,26	72.600,00	72.600,00	72.600,00
Compensi personale da trasferimenti Unione dei Nebrodi	0,00	0,00	4.279,00	0,00	0,00
Integrazione oraria e progetto potenziamento Polizia Locale finanziata da CdS art. 142 (attività AUTOVELOX) *	-	-	70.910,86	70.910,86	70.910,86
Contributo Ministeriale lavoro straordinario personale P.L. emergenza sanitaria COVID-19	-	-	1.332,57	0,00	0,00
Attività personale utilizzato in progetti sociali finanziati da Stato/Regione (PIPPI-PON INCLUSIONE SOCIALE - PIANO DI ZONA - FONDO POVERTA') - Comune capofila Distretto Socio Sanitario n. 31	41.494,70	53.001,33	216.869,50	192.207,88	144.599,44
Previsione aumenti contrattuali			57.960,00	57.852,00	57.852,00
Fuoriuscita di n. 4 contrattisti			23.125,58	79.111,83	79.111,83
Totale esclusioni	78.720,95	245.533,96	779.928,51	606.182,57	558.574,13
Totale spesa personale macro 01 al netto esclusioni	4.867.366,68	4.589.152,14	4.470.722,51	4.057.306,91	3.923.713,91

* Progetti previsti ma non attivati nell'esercizio finanziario 2020.

Pertanto, l'Ente dichiara nella memoria difensiva che i risparmi sulle spese del personale effettuati sono i seguenti:

Risparmio di spesa		Risparmio previsto nel Piano	Differenza migliorativa
Anno 2019 - Consuntivo	278.214,54	256.836,27	21.378,27
Anno 2020 - Previsione	396.644,17	380.670,55	15.973,62
Anno 2021 - Previsione	810.059,77	562.927,30	247.132,47
Anno 2022 - Previsione	943.652,77	562.927,30	380.725,47

Il Comune infine rappresenta che si tratta di risparmi oggettivi derivanti da effettivi pensionamenti del personale di ruolo a tempo indeterminato per limite di età e per “quota cento” sulla base delle istanze già presentate, con la seguente evoluzione:

- dipendenti in servizio al 31.12.2018 n. 166;
- dipendenti in servizio al 31.12.2019 n. 158 (cessati nell’anno n. 8);
- dipendenti in servizio al 31.12.2020 n. 144 (cessati nell’anno n. 14 - rispetto al 2018 n. 22);
- dipendenti in servizio al 31.12.2021 n. 140* (cessati previsti nell’anno n. 4 - rispetto al 2018 n. 26);
- dipendenti in servizio al 31.12.2022 n. 136 (cessati previsti nell’anno n. 4 - rispetto al 2018 n. 30).

L’Ente precisa, altresì, che dette riduzioni di personale per pensionamenti sono previsti anche per gli anni 2023 e successivi:

- dipendenti in servizio al 31.12.2023 n. 133 (cessati previsti ulteriori 3 unità);
- dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 131 (cessati previsti ulteriori 2 unità);
- dipendenti in servizio al 31.12.2025 n. 126 (cessati previsti ulteriori 5 unità).

Infine l’Amministrazione rappresenta che “per l’anno 2021 la programmazione di pensionamenti aumenta (da n. 4 unità passa a n. 7 unità) in quanto n. 2 dipendenti da cessare nel 2025 e uno da cessare nel 2026, anticipano il proprio pensionamento nel corrente esercizio, avendo già presentato domanda per quota 100, con ulteriore risparmio di spesa non programmato già a regime dal 2022” e, ad ulteriore conferma dei risparmi di spesa, riporta “i dati di preconsuntivo 2020, già definito ed in corso di elaborazione, dalle cui risultanze emerge un spesa di personale macroaggregato 01 di Euro 4.437.612,11, decurtata delle spese finanziate da terzi per Euro 222.648,96 (totale macroaggregato 01 a lordo Euro 4.660.261,07)”.

Il magistrato relatore ha effettuato uno specifico *focus* in sede di adunanza sulle voci escluse dal calcolo della spesa del personale, ai fini della verifica della riduzione. Sul punto la dott.ssa Smiriglia ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in ordine agli incentivi tecnici, la funzionaria afferma che sono finanziati al 100% da soggetti esterni e riguardano quasi interamente competenze per un'opera pubblica relativa al porto, per circa 50 milioni di euro di lavori, i cui incentivi tecnici sono finanziati dalla Regione;
- circa le somme relative ai “piani di zona”, la responsabile riferisce che il Comune di Sant'Agata di Militello è capofila del Distretto Socio-Sanitario 31 e gestisce i progetti di trentuno comuni per tutti i servizi sociali; al di là della 328, l'Ente gestisce tutta un'altra serie di progetti P.O.N. finanziati dallo Stato nell'ambito dei quali è stata prevista la possibilità di finanziare le spese di personale, o come straordinario o come integrazione oraria quando si tratta di personale a tempo determinato, confermando che si tratta di spese per il personale dell'ente dedicato ai servizi sociali, finanziate totalmente con risorse esterne e non con risorse comunali;
- sugli aumenti contrattuali, la funzionaria rappresenta che l'importo è stato escluso solo in via previsionale e che si tratta di spese che non sono state impegnate, dunque a consuntivo 2020 non rileveranno ai fini di questo capitolo; la medesima aggiunge che sono stati esclusi anche perché, non essendoci ancora una ipotesi di contratto che prevedesse l'aumento contrattuale, non era possibile sapere se sarebbero stati finanziati o meno;
- in ordine, invece, alla fuoriuscita dei contrattisti, la dr.ssa Smiriglia spiega che le quattro unità non fanno più parte dell'Ente perché si sono dimessi.

Sul punto il Collegio ritiene i chiarimenti forniti dall'Ente soddisfacenti, fatta eccezione per la spesa derivante dagli aumenti contrattuali, che va sempre considerata tra le spese del personale e non può essere scorporata.

Sul criterio di contabilizzazione degli incentivi tecnici, il Collegio richiama quanto sancito dalla Sezione delle Autonomie, la quale ha chiarito che il comma 5-bis dell'art. 113 del codice dei contratti (d. lgs. n. 50/2016), introdotto con l'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale prevede che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli

lavori, servizi e forniture” e va interpretato nel senso che: “Anche se l’allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell’ambito del “medesimo capitolo di spesa” previsto per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale -7 la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l’esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio. (...) Pur permanendo l’esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento” (deliberazione n. 6/2018/QMIG).

In ordine a questa fondamentale voce di spesa, soggetta a programmazione di riduzione, la Commissione ministeriale, nelle considerazioni conclusive, rilevava che:

- la parte del Piano relativa alle minori spese è quasi interamente basata sui pensionamenti;
- la necessità assunzionale di personale che l’Ente stesso prevede con un turnover del 100%, genererà nuova espansione della spesa.

Sul punto il Collegio è dell’opinione che l’attenzione non vada puntata non tanto sulla fonte della riduzione della spesa (i pensionamenti), dato oggettivo e contabilmente rilevante, quanto sulle prospettive di nuove assunzioni, che potrebbero vanificare gli sforzi di risanamento e compromettere gli equilibri futuri.

Sul tema, a seguito di richiesta istruttoria della Sezione di chiarire come si concilia la programmata riduzione delle spese di personale con l’affermazione contenuta nel Piano in base alla quale “a decorrere dall’esercizio 2022 l’Ente potrà procedere al *turnover* del personale in misura pari al 100%”, l’Ente evidenzia che quella richiamata “era solo una affermazione teorica che, peraltro, non risulta realizzabile alla luce della normativa attuale prevista dai provvedimenti attuativi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (comma 853 della Legge n. 160/2019), per cui la spesa del personale su cui basare i limiti per le assunzioni non è più solo quella consolidata (ex comma 557 della Legge n. 296/2006) e non fa più riferimento ai risparmi relativi alle cessazioni verificatesi negli anni

precedenti come era, invece, al momento di presentazione del piano. L'affermazione parte dall'assunto di carattere esclusivamente finanziario e contabile secondo il quale tutte le economie di spesa derivanti dalle cessazioni maturate negli esercizi 2019-2021 saranno necessariamente destinate interamente (e dunque al 100%) al concorso del finanziamento delle passività del Piano di riequilibrio, non potendosi procedere a nuove assunzioni. Le economie di spesa derivanti dalle cessazioni che interverranno a decorrere dall'esercizio 2022, invece, in linea di principio, potevano essere destinate a nuove assunzioni di personale, nel rispetto della disciplina vigente in materia".

In risposta ai residui dubbi del magistrato istruttore in ordine a questo fondamentale aspetto, l'Ente nella memoria difensiva dichiara che i risparmi di spesa sopra esposti "ed i conseguenti spazi assunzionali non sono stati destinati a nuove assunzioni conformemente all'obiettivo di riduzione della spesa".

Sul punto la Commissione ministeriale rammenta che, in conseguenza della richiesta del Fondo di rotazione, l'Ente è sottoposto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, ex art. 243 bis, c. 8, lett. d) e g) per tutta la durata del piano e che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato nella seduta del 7 agosto 2019 la delibera di Giunta comunale n. 77/2019 di rideterminazione della dotazione organica (79 posti a tempo pieno), ma nella medesima seduta non ha approvato la delibera di Giunta c. n. 105/2019 relativa alla stabilizzazione di n. 88 unità di personale a 24 ore settimanali extra dotazione organica.

In conclusione, il Collegio ritiene chiariti i dubbi relativi a questa centrale voce di spesa sottoposta a forte riduzione e richiama l'Ente a rispettare gli impegni assunti.

- **Azione n. 12: Riduzione costi della politica.**

La previsione di Piano prevede una riduzione di euro 6.153,00 l'anno (5%) dal 2020, per un totale di euro 116.907,00. Il Comune conferma che "la riduzione delle indennità degli Organi politici, pari al 5 per cento, è stata prevista a partire dal 2020. Con determina del funzionario n. 90 del 5 febbraio 2020 è stata disposta la riduzione e già dal mese di gennaio le indennità sono state erogate con la riduzione del 5%".

- **Azioni nn. 13-14: Riduzioni macroaggregato 03 e 04 della spesa corrente.**

In ordine al macroaggregato 03, il Piano prevede risparmi per euro 10.951,92 annui (pari al 10%), per un totale di euro 399.036,40, mentre per il macroaggregato 04 per euro 4.974,69 annui (pari al 25%), per un totale di euro 99.493,80. Il Comune afferma in sede di riscontro istruttorio che: "Tale riduzione risulta rispettata anche in termini di rendiconto. La stessa riduzione è stata prevista nello schema di bilancio di previsione 2020/2022".

Su tale azione, il magistrato istruttore segnalava che quanto dichiarato dall'Ente appariva incompatibile rispetto a quanto estrapolato dalla banca dati BDPA, dalla quale emergono i seguenti incrementi:

- a. macroaggregato 03: euro 5.061.220,44 nel 2017, euro 5.514.157,99 nel 2018 ed euro 5.762.571,12 nel 2019;
- b. macroaggregato 04: euro 585.515,14 nel 2017, euro 510.790,58 nel 2018 ed euro 611.370,24 nel 2019.

Ulteriori incrementi emergono dai dati sul bilancio di previsione 2020/2022.

Nella memoria difensiva l'Ente chiarisce che i dati dei macroaggregati 03 e 04, estrapolati dalla banca dati BDAP, devono essere valutati alla luce delle voci escluse dall'art. 243-bis, comma 9, lett. b) e c) del TUEL, allegando apposito prospetto.

I chiarimenti forniti dall'Ente nella memoria difensiva e in Adunanza dalla dott.ssa Smiriglia, la quale, a specifica domanda del relatore, rispondeva che era stato utilizzato quale parametro il consuntivo 2017 perché al momento della redazione del piano era l'ultimo consuntivo chiuso e quindi erano gli unici dati definitivi, consentono di ritenere affidabile la voce di spesa in esame.

- **Azione n. 15: Estinzione mutui.**

Il Piano prevede la completa estinzione dei mutui entro il 2024, con un risparmio calcolato dall'Ente (e riportato dalla Commissione ministeriale) di euro 8.567.650,08. L'Ente riferisce che: "Da ultimo si segnala l'adesione alla rinegoziazione dei mutui secondo la Circolare C.D.P. S.p.A. n. 1300/2020 emanata a seguito dell'emergenza Covid-19 che avrà incidenza a partire dal corrente esercizio. In particolare, la rinegoziazione è stata effettuata a norma dell'art. 113, comma 1, del D.L. n. 34/2020 e ha consentito un risparmio complessivo per l'anno 2020 di euro 269.068,74, per l'anno 2021 di euro 247.282,19 e per l'anno 2022 di euro 159.488,53".

La misura in questione incide sul Piano per un valore complessivo di euro 8.567.650,08, partendo da una rata di euro 143.140,32 nel 2020, aumentata sino al 2025 (che riporta un valore pari a euro 527.691,10), rimane costante per le restanti 14 rate fino al completamento del piano di rientro.

A seguito dei dubbi manifestati dal magistrato istruttore in merito a tale voce di spesa e soprattutto sui risparmi derivanti dalla rinegoziazione, il Comune nella memoria difensiva rappresentava il seguente risparmio da rinegoziazione dei mutui:

Anno	Totale rata ante rinegoziazione	Totale rata post rinegoziazione	Risparmio post rinegoziazione	Risparmio riportato Piano	Risparmio complessivo
	(a)	(b)	(c)=(a-b)	(d)	(e)=(c+d)
2020	384.550,78	92.389,00	292.161,78	143.140,32	435.302,10
2021	384.550,78	134.616,64	249.934,	143.140,32	393.074,46
2022	285.822,76	134.616,64	151.206,12	241.868,34	393.074,46
2023	235.817,78	134.616,64	101.201,14	291.873,32	393.074,46
2024	167.738,72	134.542,18	33.196,54	359.952,38	393.148,92

A seguito di precisa domanda del relatore in adunanza, la Responsabile dei servizi finanziari riferisce che non sarà rispettata la scadenza del 2024 per la completa estinzione dei mutui, con un impatto della quota capitale più basso dell'attuale e aggiunge che, se non fosse intervenuta l'emergenza sanitaria, probabilmente l'Ente non avrebbe proceduto alla rinegoziazione.

La Commissione ministeriale segnalava che la parte del Piano relativa alle minori spese si fondava quasi interamente proprio su questa voce (oltre che sui pensionamenti).

Sul punto il Collegio ritiene necessario precisare alcuni profili legati alla corretta valutazione di questa voce, anche alla luce della rinegoziazione effettuata dall'Ente con C.D.P. S.p.a.

Anche a voler considerare la minore rata pagata ogni anno come un risparmio, che a rigore dovrebbe esaurirsi nell'esercizio successivo all'estinzione del mutuo (mentre l'Ente la considera per tutta la durata del Piano), non vi è dubbio che la rinegoziazione non rappresenta una nuova risorsa, nell'ottica di lungo periodo, in quanto il piano di ammortamento si allunga (con incremento degli interessi), generando maggiori liquidità che devono essere contabilizzate e utilizzate secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile.

Sul punto le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito che : a) le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui devono essere impiegate per utilità che si traducono in un beneficio per la generazione che materialmente sostiene i costi di ammortamento e per potere assolvere a tale finalità ed evitare il discarico generazionale (ingiustificato) dei costi di ammortamento, tale “risparmio” da rinegoziazione “deve essere riservato sul risultato di amministrazione, attraverso appositi vincoli miranti agli impieghi di cui sopra, che vanno ad incidere sulla parte disponibile del risultato di amministrazione (lettera “E” del prospetto dimostrativo di cui all’All. n. 10 del D.lgs. n. 118/2011), attraverso uno dei fondi che oggi lo compongono (art. 187 Tuel), segnatamente, come si vedrà, attraverso la parte c.d. “destinata” dello stesso (lettera “C”); b) “a differenza delle entrate vincolate ai sensi art. 187, comma 3-ter Tuel, il vincolo di destinazione “generico” realizzato sulle economie determinatesi rispetto al piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 243/2012, non comporta necessariamente un investimento, ma, quantomeno, che l’ente impegni le riserve in una spesa in conto capitale, con ciò intendendosi una spesa genericamente di utilità pluriennale” (SS.RR. n. 23/2019).

Risulta, pertanto, non condivisibile l’operazione di sommatoria dei “risparmi” ottenuti dalla rinegoziazione, che consentono all’Ente solo di godere di maggiore liquidità negli esercizi futuri (permanendo il debito nella sua interezza), con i “risparmi” generati dalla progressiva riduzione ordinaria della quota prevista nel piano di ammortamento. La giurisprudenza contabile sul punto ha chiarito che la rinegoziazione dei mutui non integra una vera misura di risanamento, attesi gli effetti sostanzialmente neutri che realizzano i relativi, equivalenti ,vantaggi e svantaggi, in quanto “la riduzione dei costi per interessi implica l’allungamento del periodo di ammortamento, secondo formule di equivalenza finanziaria che inducono ad escludere che la descritta operazione corrisponda ad una vera misura di riequilibrio” (Sezione regionale per la Campania, del. n. 41/2020).

In conclusione, l’Ente dovrà comunicare, in sede di relazione semestrale, un chiaro prospetto che rappresenti il nuovo piano di ammortamento e le modalità di contabilizzazione e impegno delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile.

- **Azione n. 16 - Mutuo in deroga.**

L'Ente riferisce che "l'importo previsto quale mutuo in deroga per il finanziamento di debiti fuori bilancio corrisponde ai debiti di parte capitale pari ad euro 1.005.429,24. E' di tutta evidenza che qualora vengano alienati beni patrimoniali disponibili l'importo del mutuo in deroga sarà conseguentemente ridotto. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2019/2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29 luglio 2019. Le conseguenti procedure di gare sono andate deserte così come negli ultimi anni. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022 è in corso di approvazione consiliare (delibera di Giunta Comunale n. 89 del 05.10.2020 - Allegato 28). Il mutuo in deroga non è stato ancora assunto stante che la C.D.P. S.p.A. pone come condizione necessaria la preventiva approvazione del PRF".

- **Azione n. 17- Fondo di rotazione.**

Sul punto il Comune rappresenta quanto segue: "L'Ente, valutate le necessità del Piano pluriennale di riequilibrio e le proprie esigenze di liquidità, ha richiesto l'importo massimo concedibile previsto dall'art. 243-ter e con nota ministeriale protocollo n. 17192 del 15 marzo 2019 è stata assegnata la somma di euro 3.759.300,00. L'erogazione del 50 % del fondo di rotazione è avvenuta solo nel corrente esercizio per cui sono in corso i procedimenti per il riconoscimento dei debiti con l'utilizzo delle somme disponibili sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 7 luglio 2020 (...) e della conseguente graduatoria dei creditori sulla base delle percentuali di abbattimento dei crediti proposte che faranno senz'altro ridurre l'importo complessivo della massa debitoria di piano. La restituzione del fondo di rotazione è stata prevista come per legge in 10 annualità a partire dall'anno successivo all'erogazione".

Sul punto le Sezioni Riunite di questa Corte hanno evidenziato che "il pagamento dei debiti per mezzo dell'anticipazione sul fondo di rotazione, quantunque espressamente previsto dall'art. 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, non autorizza di per sé solo un giudizio positivo sul riequilibrio finanziario in corso.(...) Bisogna inoltre considerare che, in ogni caso, il pagamento dei debiti con la disponibilità del fondo di rotazione non determina necessariamente la riduzione della massa passiva

da ripianare. Questo nella misura in cui agli originari debiti nei confronti dei creditori subentri il debito nei confronti dello Stato per la restituzione, sia pure rateizzata, della somma ricevuta” (SS.RR. n. 34/2020).

Conclusioni.

Alla luce della ricostruzione e della verifica della massa debitoria, della situazione finanziaria (attualizzata al rendiconto dell’esercizio finanziario 2019) e delle misure di risanamento previste nel Piano, valutate verificando concretamente la volontà e capacità di realizzazione delle stesse, prendendo in esame quanto realizzato nell’esercizio 2019 (primo anno del Piano), è possibile giungere alle seguenti conclusioni finali.

La Sezione, in ottemperanza alle richiamate prescrizioni della giurisprudenza contabile, ha proceduto alla attualizzazione della situazione finanziaria dell’Ente, essenziale nella fattispecie concreta posta all’esame del Collegio in cui si è verificato uno scarto temporale rilevante tra la data di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale (27 gennaio 2019) e quella di conclusione dell’attività istruttoria della Commissione (24 giugno 2020), che non poteva tenere conto degli ultimi documenti contabili approvati nelle more dal Comune e comunque necessitava, secondo la visione del Collegio, di ulteriori approfondimenti, non avendo l’Ente compiutamente riscontrato tutto quanto richiesto dalla medesima Commissione ministeriale e previsto nelle citate Linee Guida della Sezione delle Autonomie.

Per quanto concerne la fase “ricognitiva” del Piano, dalla ricostruzione condotta dalla Commissione ministeriale e attualizzata dall’Ente sulla scorta dell’attività istruttoria condotta dal magistrato istruttore, è emersa una notevole massa passiva iniziale di euro 21.268.826,66, la quale si è parzialmente ridotta di euro 950.512,94, a seguito della aggiornata verifica da parte dell’Ente delle passività potenziali, ma si è incrementata in virtù dell’inserimento nella parte accantonata del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 della quota di FAL relativa alle erogazioni di CDP S.p.a. di € 1.618.691,18, che era stata utilizzata, ex art. 2, c. 6, D.L. n. 78/2015, ai fini del primo accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione 2015 (come precisato nella specifica sezione della presente deliberazione) e recuperata secondo le modalità previste dall’art. 39 ter del d.l. n. 162/2019.

Dall’esame aggiornato della situazione finanziaria dell’Ente è emerso un complessivo miglioramento, anche se ancora l’Ente appare distante dall’obiettivo di risanamento e di

riequilibrio. In particolare, appare insufficiente la capacità di riscossione delle entrate, vero nodo centrale della situazione di grave criticità dell'Ente e delle prospettive di recupero, seppure va dato atto al Comune di Sant'Agata di Militello di avere notevolmente incrementato gli accertamenti e avviato un processo di miglioramento della percentuali di smaltimento dei residui attivi e di recupero dell'evasione tributaria.

Nell'ambito della fase "programmatica", il Collegio ha potuto verificare un apprezzabile sforzo da parte dell'Ente verso l'attuazione degli impegni assunti, i quali appaiono complessivamente congrui e astrattamente realizzabili.

Il Collegio ritiene che la mancata realizzazione di alcune delle misure previste non possa allo stato inficiare il processo di risanamento e soprattutto è ragionevole ritenere che l'Ente possa essere in grado di avviare e portare a termine le misure previste, seppure con le precisazioni formulate dalla Sezione per ognuna di esse.

In ordine al mancato raggiungimento di alcuni obiettivi fissati nel Piano per l'esercizio 2019, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, anche se in sede di pronunciamento su una questione di massima relativa alla corretta interpretazione dell'art. 243-quater, comma 7, del TUEL con specifico riguardo al "grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" (ma le cui osservazioni assumono rilievo anche in relazione alle valutazioni spettanti alla Sezione in questa fase), ha chiarito che: "L'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non può, quindi, limitarsi ad una mera verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente locale, ma, come già chiarito, deve prendere in esame la situazione complessiva valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto. Il deteriore scostamento dei risultati di bilancio reali rispetto a quelli pianificati affinché possa essere causativo del dissesto, deve, quindi, essere rilevante in termini di durata (almeno un esercizio finanziario ovvero due semestri) ed intensità e, comunque, tale da evidenziare una definitiva compromissione della capacità di risanamento dell'Ente (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL). Ed, infatti, pur rilevando il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi, la Sezione regionale può esprimere un giudizio "nel complesso" soddisfacente, in merito allo stato di attuazione di un piano di riequilibrio, richiedendo, in ogni caso, all'ente di adoperarsi ai fini del conseguimento, quanto prima, di tutti gli obiettivi (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 76/2016/PRSP). La disposizione dell'art. 243, comma 7, del Tuel, conferma, pertanto, la tolleranza del legislatore

non solo verso scostamenti dalla programmazione di lieve entità, ma anche verso quelli gravi che non evidenzino, in realtà, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP)" (delibera n. 36/SEZAUT/2016/QMIG).

In altre parole, il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi intermedi "se non accompagnato da un documentato grave e perdurante stato di aggravamento, non può condurre all'applicazione della procedura di dissesto" (SS.RR. n. 2/2020).

In merito al raccordo con la propedeutica fase di competenza della Commissione ministeriale e con le risultanze e le valutazioni emerse in quella sede, il Collegio richiama l'orientamento di questa magistratura in base al quale, nell'ambito delle valutazioni finali attribuite dal legislatore alla Sezione regionale di controllo, quest'ultima "impegna le sue funzioni con ogni ampiezza e senza vincoli alla propria attività cognitiva, neppure in ragione delle valutazioni concluse dalla commissione istruttoria dalle quali può motivatamente discostarsi - fatta salva la sopraricordata esigenza di coerenza tra le conclusioni delle due fasi - laddove dovessero apparire carenti degli elementi necessari ad individuare la reale efficacia delle misure pianificate per il risanamento ed il riequilibrio del bilancio" (Sezione delle Autonomie, del. n. 22/2013). Questa impostazione è stata di recente confermata anche dalle Sezioni regionali di controllo, per le quali "sebbene la legge attribuisca compiti istruttori alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno e compiti decisori alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, quest'ultima non incontra, nella valutazione del Piano, limiti alla propria attività di accertamento" (Sezione regionale di controllo per il Molise, ord. 2.10.2020).

Il Collegio rappresenta, altresì, che nell'ordinamento vige un vero e proprio principio di favore per il riequilibrio che, nel rigoroso rispetto delle garanzie stabilite, deve essere preferito al dissesto (sul punto cfr. SS.RR. 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL; 22 ottobre 2014, n. 34/2014/EL; SS.RR. 11 novembre 2014, n. 37/2014/EL; 19 marzo 2015, n. 10/2015/EL).

Di recente, altresì, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che "alla dichiarazione di dissesto seguono pesanti conseguenze per le quali l'ente "perde la capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative versando in uno stato di 'semi incapacità di agire', con quanto di negativo ne deriva per la comunità amministrata (aumento

massimo di tutte le aliquote; riduzione drastica del personale amministrativo; messa in mobilità del personale in eccedenza; divieto di nuove assunzioni; congelamento dei crediti, delle procedure esecutive e dei pignoramenti; blocco dell'accensione di nuovi mutui o finanziamenti e taglio dei servizi indispensabili). Pertanto, deve essere privilegiata, là dove possibile, l'opzione del piano di riequilibrio" (SS.RR. 24 novembre 2015, n. 64/2015/EL; SS.RR. n. 3/2017).

Ed ancora, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno osservato che "ove il piano di riequilibrio si palesi congruo o, comunque, potenzialmente sostenibile nel suo complesso, questo è sempre da preferirsi alla dichiarazione di dissesto (...) dovendosi apprezzare, *ex ante*, la ragionevole probabilità, in prospettiva, di raggiungimento del risanamento finanziario, fermo restando il monitoraggio semestrale da parte della Sezione regionale volto a verificare l'attuazione del piano di riequilibrio ed il conseguimento degli obiettivi intermedi relativi alle singole annualità del piano stesso" (SS.RR. n. 21/2017).

Per tali motivazioni il Collegio condivide l'impostazione di una parte della giurisprudenza contabile, per la quale, anche se dall'attività istruttoria emerge una grave situazione debitoria e sussistano perplessità in ordine alla possibilità che il Comune riesca effettivamente a riequilibrare la propria gestione economica e finanziaria, debba prevalere l'assenza allo stato di "sufficienti motivazioni per negare all'Amministrazione la possibilità di intraprendere il richiesto percorso di risanamento, in quanto confermato, sia pure in teoria, come praticabile dall'esposta analisi contabile", considerato che "il giudizio di congruenza non implica un giudizio di perfetta sovrapposibilità tra le stime dell'Ente e dell'organo di controllo, ma di equivalenza rispetto all'obiettivo da conseguire (cfr., Corte dei conti, Sezioni Riunite, decisione n. 34/2014/EL)" (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 30/2019).

Il Collegio, tuttavia, rammenta agli Organi di governo e di vertice dell'Ente quanto più volte sancito dalla giurisprudenza amministrativa e contabile in ordine al fatto che "il ricorso alla procedura di riequilibrio non può rivelarsi un artificioso escamotage con il quale si evita la dichiarazione di dissesto, protraendosi indebitamente una situazione nella quale già sussistono i presupposti richiesti dal legislatore", atteso che detta dichiarazione, in presenza delle condizioni legali, costituisce attività vincolata ed ineludibile (Cons. Stato, n. 143/2012), al fine di consentire il risanamento dell'ente locale, cristallizzando, ad una certa data, la situazione creditoria e debitoria ed affidandone la gestione ad una

commissione esterna. In tal modo si consente all'ente di ripartire, libero da vincoli e con un bilancio risanato (Tar Campania 3514/2019), atteso che la dichiarazione di dissesto "pur con tutti i limiti derivanti dalla sua disciplina ormai datata, consente all'ente locale di potere ripristinare celermente l'erogazione delle prestazioni costituzionalmente necessarie, con un bilancio stabilmente riequilibrato, grazie al fatto di concentrare tutte le passività pregresse in una gestione straordinaria, affidata all'Organo Straordinario di Liquidazione, che viene a svolgere la stessa funzione esercitata dalle *bad company* nel settore aziendalistico" (SSRR 25/2018)" (SS.RR. n. 2/2020).

Pertanto, il Collegio ammonisce che è dovere dell'amministrazione e della dirigenza dell'ente locale "attuare, mediante concrete attività gestionali amministrative, gli obiettivi di riequilibrio finanziario pluriennale fissati nel piano permanendo in capo a quest'ultima, al responsabile del servizio finanziario ed al segretario comunale, secondo le rispettive competenze, l'obbligo di segnalare il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 244 del Tuel (dissesto finanziario), con piena assunzione di responsabilità per i danni che possano derivare alle finanze pubbliche dall'elusione della normativa in materia (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 168/2014)" (Sezione delle Autonomie n. 36/2016; SS.RR. n. 2/2020). Appare, altresì, fondamentale il ruolo dell'Organo di revisione nella fase attuativa del Piano, con riferimento alle prescritte relazioni infra-annuali sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi (Sez. Autonomie n. 5/2018 cit.), il quale rappresenta l'organo di collegamento con la magistratura contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto la Sezione ritiene di potere omologare - allo stato - il Piano di riequilibrio sottoposto all'approvazione, con le seguenti prescrizioni:

1. Passività potenziali:

- a. le modalità di copertura di tali passività, individuate nel prospetto del cronoprogramma quale "Accantonamenti a Fondo passività potenziali per contenzioso", dovranno essere adeguate nei futuri bilanci di previsione, sulla scorta di previsioni temporali e di soccombenza legate alla conclusione dei giudizi, di cui si dovrà dare chiara evidenza in sede di redazione degli strumenti contabili e di relazione a questa Corte, già nella successiva fase di controllo sull'attuazione del Piano;
- b. in merito al contenzioso instaurato dall'ATO ME 1 S.p.a., avendo l'Ente accertato una probabilità di soccombenza del 10%, ne dovrà tenere conto in

sede di accantonamento del fondo contenzioso sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020; il Comune dovrà, altresì, richiedere periodicamente (non oltre il semestre) ai legali l'aggiornamento dello stato di questo giudizio, il cui esito dovrà essere comunicato a questa Corte in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione del Piano.

2. Debiti fuori bilancio:

- a. il Comune dovrà concludere celermente i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e liquidare le somme ai debitori, al fine di scongiurare l'avvio delle azioni esecutive;
- b. i DFB ammontanti a euro 513.148,55, emersi dopo l'approvazione del Piano a causa della soccombenza in n. 18 giudizi, dovranno essere finanziati e riconosciuti nel primo esercizio successivo all'emersione degli stessi (pertanto nel corrente anno), fatta salva la possibilità prevista dai commi 6 lett. c) e 7 dell'art. 243-bis del TUEL, i quali prevedono che la rateizzazione è subordinata a un piano concordato con i creditori, di cui dovrà essere data chiara evidenza già nella successiva fase di controllo sull'attuazione del Piano;
- c. in ordine al debito coperto con risorse comunale e rateizzato negli anni 2020/2028, l'Ente dovrà aggiornare la Sezione sullo stato di questa procedura in sede di controllo semestrale sul Piano, provvedendo a ulteriori accantonamenti qualora dovesse emergere il concreto rischio di dovere sostenere esborsi maggiori nelle singole annualità.

3. Risultato di amministrazione e disavanzo.

- a. l'Ente è tenuto a quantificare il fondo contenzioso sulla base di una approfondita e trasparente verifica della situazione del contenzioso pendente e non appare, pertanto, accettabile la scelta dell'Ente di escludere dall'elenco il giudizio con l'ATO ME 1 S.p.a. (come qualsiasi altro giudizio);
- b. in ordine alle modalità di copertura del disavanzo, è auspicabile che l'Ente incrementi la percentuale di recupero del disavanzo nei primi anni del Piano, al fine di aumentare la credibilità dello sforzo di risanamento e di non gravare eccessivamente sulle amministrazioni (e soprattutto sulle generazioni) future.

4. Società partecipate:

- a. l'Ente è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j, del d. lgs. n. 118/2011 già in sede di redazione della relazione sulla gestione relativa al rendiconto 2020 e dovrà relazionare a questa Corte sulla situazione economico-finanziario degli organismi partecipati dall'Ente in sede di verifica semestrale dello stato di attuazione del Piano, producendo apposito prospetto.

5. **In ordine alle misure:**

- a. sulle azioni nn. 2-3-4- (IMU-TASI), il Comune dovrà intensificare la riscossione, in quanto solo l'effettivo incremento delle entrate può determinare un effetto positivo sulla cassa e consentire all'Ente, a regime, di ripristinare gli equilibri di bilancio;
- b. sull'imposta di pubblicità, è opportuno che l'Ente incrementi le unità di personale necessarie a completare con urgenza l'attività di censimento delle insegne e dell'impiantistica, propedeutica all'applicazione della misura, relazionando espressamente sulla riscossione di questa imposta;
- c. in merito all'adeguamento del costo costruzione e degli oneri per permessi di costruire, il Collegio segnala che la mancata attuazione della misura, frutto di una scelta consapevole dell'Ente, appare non condivisibile, in quanto le misure inserite nel Piano rappresentano un impegno non derogabile dagli organi comunali;
- d. per quanto concerne le risorse liberate dalla rinegoziazione dei mutui, l'Ente dovrà comunicare, in sede di relazione semestrale, un chiaro prospetto che rappresenti il nuovo piano di ammortamento e le modalità di contabilizzazione e impegno di tali risorse, secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile (SS.RR. n. 32/2019 cit.).

La Sezione procederà a una rigorosa verifica degli impegni assunti e del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione nell'ambito del monitoraggio semestrale, volto a verificare l'attuazione del piano di riequilibrio ed il conseguimento degli obiettivi intermedi relativi alle singole annualità del piano stesso. Si rammenta che il reiterato e grave mancato rispetto di tali obiettivi, accertato dalla Sezione, determina l'applicazione dell'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011 e la conseguente dichiarazione dello stato di dissesto, con le conseguenti responsabilità previste dall'ordinamento.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

DELIBERA

di approvare il Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Sant'Agata di Militello, avendo valutato lo stesso congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente, con le segnalate prescrizioni.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata - ai fini della sua esecuzione - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Sant'Agata di Militello.

Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'Interno e dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica.

Così deliberato in Palermo nella Camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Il Magistrato estensore
Massimo Giuseppe Urso

Il Presidente
Anna Luisa Carra

Depositato in segreteria il 30 marzo 2021.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE